

XLIV.

TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — *Congedo — Seguito della discussione del progetto di legge: Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6051, serie 3^a, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore dell'industria delle vernici — Approvazione dell'art. 2 e dei seguenti fino al 29, ultimo e dell'allegato annesso al progetto — Dichiarazione del ministro delle finanze — Approvazione del disegno di legge, ed annessi allegati, per convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria — Discussione del progetto di legge relativo alla revisione generale dei redditi dei fabbricati — Osservazioni del senatore Cavallini, e risposte del ministro delle finanze e del senatore Cambray-Digny, relatore — Approvazione dei primi cinque articoli — Domanda di spiegazioni del senatore Cavallini sugli articoli 6 e 13 fornitegli dal ministro ed approvazione degli articoli da 6 al 15 ultimo del progetto — Approvazione dei tre progetti di legge: 1. Autorizzazione ai comuni di Pentone, Gergei ed altri per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86; 2. Autorizzazione ad alcuni comuni e frazioni di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86; 3. Approvazione del piano regolatore d'ampliamento pel circondario esterno della città di Milano — Incidente sull'ordine del giorno, nel quale parlano i senatori Alvisi e Majorana-Calatabiano ed il presidente del Consiglio — Votazione a squittinio segreto dei progetti di legge approvati nella seduta odierna e proclamazione del risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2 pom.

È presente il ministro delle finanze; quindi intervengono il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, ed i ministri del Tesoro, dei lavori pubblici, delle poste e dei telegrafi.

Il senatore, segretario, SOLIDATI-TIBURZI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale viene approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Il signor senatore Borelli prega il Senato di volergli accordare un congedo di giorni dieci per motivi di salute.

Se non vi sono obiezioni questo congedo si intenderà concesso.

Seguito della discussione del progetto di legge:
« Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6052, serie terza, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore dell'industria delle vernici » (N. 87).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: Seguìto della discussione del progetto di legge: « Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889,

n. 6052, serie 3ª, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore dell'industria delle vernici ».

Come il Senato rammenta ieri fu approvato il 1º articolo del disegno di legge e fu iniziata la discussione del secondo, che rileggo:

Art. 2.

La tassa di vendita sugli spiriti destinati al consumo nell'interno dello Stato, di che all'articolo C della legge 12 luglio 1888, n. 5515, (serie 3ª), è ridotta alla misura di L. 0.20 per ogni ettolitro e per grado.

(Approvato).

Art. 3.

I seguenti prodotti a base di alcool, quando vengono importati dall'estero, sono soggetti a soprattassa, nella misura qui sotto indicata:

Numero della tariffa	Prodotti soggetti a soprattassa	Ammontare della soprattassa	Unità di misura sulle quali è commisurata la soprattassa
5	Etere e cloroformio	Lire C. 3 »	Per ogni chilogrammo di etere e cloroformio, senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
8	Essenze spiritose di rhum, cognac ed altre contenenti spirito	0 68	Per ogni chilogrammo, senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
66	Profumerie alcooliche	96 »	Per ogni quintale, senza difalcare il peso dei recipienti immediati.
73	Vernici a spirito	80 »	Per ogni quintale di peso netto legale.

(Approvato).

Art. 4.

L'esercizio delle fabbriche di spirito, quando non si tratti delle distillerie agrarie considerate dai due primi capoversi del seguente articolo 6, è soggetto alla vigilanza permanente della finanza.

La quantità del prodotto sul quale grava la tassa di fabbricazione è determinata da un misuratore meccanico, da applicarsi alla prima distillazione.

Durante il tempo delle riparazioni dei misuratori il prodotto sarà accertato direttamente dagli agenti dell'Amministrazione.

(Approvato).

Art. 5.

L'abbuono da concedersi sullo spirito di prima distillazione per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione è determinato nella misura:

a) di 10 per cento, per le fabbriche che distillano l'amido e le sostanze amidacee (come i cereali, il riso, la farina, le patate), i residui della fabbricazione o della raffineria dello zucchero (melazzi, ecc.), le barbabietole ed i tartufi di canna (*topinambours*);

b) di 25 per cento, per le distillerie dell'alcool dalle frutta, dalle vinaccie, dalle feccie del vino, dal miele e dalle altre materie non comprese nella lettera a;

c) di 35 per cento, per la distillazione del vino.

Nelle fabbriche, le quali distillano materie soggette ad abbuono diverso, la distillazione dovrà esser fatta in apparecchi e in tempi diversi, e lo spirito dovrà essere conservato in locali distinti, secondo che sarà stabilito per regolamento.

(Approvato).

Art. 6.

Sono considerate agrarie, agli effetti di questa legge, le distillerie esistenti nei fondi di proprietà del fabbricante o da lui coltivati, nelle quali lo spirito deriva dalla distillazione delle vinaccie, delle frutta e del vino esclusivamente prodotto nei fondi medesimi.

Le distillerie agrarie pagano la tassa in ragione della produttività giornaliera dei lambricchi, determinata secondo le discipline stabilite dall'art. 14 del citato testo unico di legge del 12 ottobre 1883 e nel regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920, emanato conformemente agli articoli 9 e 10 della legge 10 luglio 1887, n. 4665.

L'Amministrazione è però autorizzata ad applicare l'accertamento della tassa di fabbricazione, giusta l'art. 4, anche alle distillerie agrarie, allorchando la produzione dello spirito durante l'anno ecceda i venti ettolitri di alcool anidro. In tal caso l'abbuono di fabbricazione sarà applicato secondo la misura indicata nel seguente art. 7.

(Approvato).

Art. 7.

Se i proprietari o coltivatori di fondi diversi si uniscono in associazione cooperativa, allo scopo di distillare in comune e in una stessa fabbrica le materie indicate alle lettere *b* e *c* dell'art. 5 derivanti dai fondi medesimi, la misura dell'abbuono considerato da questo articolo è portata al 30 per cento per la distillazione della frutta, delle vinacce e delle feccie di vino, a 40 per cento per la distillazione del vino.

Rispetto a queste fabbriche, valgono le disposizioni per la vigilanza e il riscontro di che al secondo comma dell'art. 4.

(Approvato).

Art. 8.

Nei casi di esportazione, è restituita la tassa pagata all'interno sugli spiriti, tanto naturali, quanto sotto forma di liquori, di mosti o di vini conciati, in botti o in bottiglie, nella misura di 90 per cento.

Per i vini che si esportano, quando gli interessati ne facciano domanda, sarà restituita l'intera tassa per lo spirito aggiunto, quante volte la miscela dello spirito venga praticata sotto la sorveglianza dell'Amministrazione, nelle forme e con le cautele stabilite dal regolamento.

A partire dal 1° ottobre 1889, il rimborso o

l'abbuono della tassa per lo spirito aggiunto ai vini sarà subordinato all'impiego di alcool etilico puro o di spirito di vino ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento. A questa condizione saranno parimenti subordinate le miscele con spiriti esteri.

Il modo d'accertamento delle qualità e la determinazione del grado di forza dello spirito da impiegare nelle miscele saranno indicate nel regolamento.

Sono abrogate le disposizioni dell'art. 23 del testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, del 12 ottobre 1883, numero 1640 (serie 3^a), e quelle dell'art. 12 della legge 2 aprile 1886, n. 3754 (serie 3^a).

(Approvato).

Art. 9.

Rimane in vigore la disposizione dell'art. 25 del testo unico citato, riguardante l'esenzione intera della tassa per l'alcool adoperato nella fabbricazione dell'enocianina. Sono abrogate le disposizioni in vigore, riguardanti la restituzione della tassa di fabbricazione sullo spirito adoperato come materia prima nelle industrie.

Per lo spirito da adoperarsi nella fabbricazione dell'aceto, l'abbuono di tassa, considerato all'art. 17 della legge 14 luglio 1887, n. 4703, è stabilito nella misura di 50 lire per ogni ettolitro di spirito a 100 gradi.

(Approvato).

Art. 10.

È accordata la riduzione del 25 per cento della tassa di fabbricazione sullo spirito di vino ad un grado di purezza da determinarsi nel regolamento e sull'alcool etilico puro impiegato nella alcoolizzazione dei vini e mosti fermentati per rialzare la forza alcoolica naturale dei vini deboli e per la preparazione dei vini tipici.

Tale riduzione è subordinata alle condizioni seguenti:

a) che lo spirito sia destinato a rialzare il titolo alcoolico sino al grado fissato per decreto reale;

b) che lo spirito aggiunto alle miscele non

ecceda in alcun caso due litri di alcool anidro per ogni ettolitro ;

c) che le miscele si operino sotto la vigilanza degli agenti finanziari, nei depositi autorizzati di spirito, o, mediante speciali permessi, nei magazzini privati di consorzi, di produttori e commercianti, di municipi o altri corpi locali.

(Approvato).

Art. 11.

Le disposizioni dell'art. 10 della legge del 2 aprile 1886, n. 3754, riguardanti il deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali, con dispensa dall'obbligo della cauzione per il pagamento della tassa, e quelle dell'art. 14 della legge del 14 luglio 1887, n. 4703, sull'istituzione di speciali depositi doganali per lo spirito destinato all'esportazione, vanno applicate a tutte le fabbriche di spirito, escluse le distillerie agrarie presso le quali non è applicato il misuratore.

(Approvato).

Art. 12.

Eccezionalmente e previo l'adempimento delle prescrizioni che saranno stabilite nel regolamento, l'alcool prodotto nelle fabbriche indicate nel precedente articolo, potrà essere custodito anche in magazzino non annesso alle fabbriche.

Questo magazzino sarà considerato come locale di fabbrica e sarà soggetto alle prescrizioni della legge doganale per i depositi privati. Rispetto al pagamento della tassa sull'alcool depositato nel detto magazzino saranno applicate le disposizioni dell'articolo 10 della legge 2 aprile 1886, n. 3754.

Con le norme che saranno stabilite nel regolamento, il beneficio del deposito dello spirito in magazzini assimilati ai depositi doganali è esteso anche ai commercianti all'ingrosso.

Nei due casi considerati dal presente articolo le spese per la vigilanza saranno a carico degli interessati.

(Approvato).

Art. 13.

Le disposizioni dell'art. 8 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, riguardanti il passaggio degli spiriti dalle fabbriche agli opifici di rettificazione agli effetti della tassa di vendita sono applicabili anche agli effetti della tassa di fabbricazione.

(Approvato).

Art. 14.

È concesso ai fabbricanti di liquori, uso cognac, di preparare e custodire in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali privati o in depositi fiduciari, lo spirito delle fabbriche le quali distillano vino.

Il passaggio dello spirito di vino puro dai depositi ai magazzini destinati alla preparazione dei liquori, uso cognac, è vincolato a bolletta di cauzione.

I liquori uso cognac non fatti esclusivamente di spirito di vino non saranno ammessi ai depositi e non godranno gli abbuoni di che al presente articolo.

Sulla quantità totale di spirito introdotto nei magazzini per la fabbricazione dei liquori, uso cognac, sarà accordato l'abbuono del *sette per cento* l'anno, a titolo di calo, di affinazione e di giacenza.

Per periodi minori di un anno il calo si liquida in proporzione di mese in mese compiuto.

(Approvato).

Art. 15.

Restano soppressi gli articoli 12 e 13 del testo unico di legge per la tassa sulla fabbricazione degli spiriti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1883, n. 1640.

(Approvato).

Art. 16.

L'art. 7 della citata legge 12 luglio 1888, allegato C, va sostituito con l'articolo seguente :

Quando gli spiriti soggetti alla tassa di vendita escono dalle fabbriche considerate dall'articolo 4, dalle distillerie agrarie soggette all'accertamento diretto della tassa di fabbricazione, dalle distillerie cooperative, di che all'art. 7 della presente legge, ovvero dagli opifici di rettificazione, saranno accompagnati da bolletta di pagamento rilasciata dall'ufficio finanziario.

Le dette distillerie agrarie e quelle cooperative dovranno essere provvedute del locale annesso alla fabbrica, ai termini dell'art. 6 della citata legge 12 luglio 1888, allegato C.

Quando gli spiriti soggetti a tassa di vendita escono dalle altre fabbriche devono essere accompagnati da bolletta di legittimazione, la quale sarà rilasciata dall'ufficio finanziario, secondo le disposizioni che saranno prescritte dal regolamento.

(Approvato).

Art. 17.

La distillazione clandestina degli spiriti è punita con la confisca degli apparecchi, delle materie prime e del prodotto, senza pregiudizio delle pene pecuniarie ed afflittive stabilite dalla legge doganale, in relazione all'art. 22 della legge 12 luglio 1888, n. 5515, allegato C.

(Approvato).

Art. 18.

L'esistenza di materie prime alcooliche o alcoolizzabili, diverse da quelle dichiarate per la lavorazione, nei locali delle fabbriche di spirito e in quelli per la rettificazione e trasformazione di esso, costituisce contrabbando, ed è punita con multa dal doppio al quadruplo della tassa corrispondente alla resa in alcool della intera quantità delle materie medesime.

(Approvato).

Art. 19.

Insino a che non sia resa possibile l'applicazione dell'accertamento diretto della tassa di

fabbricazione, ai termini dell'art. 4 della presente legge, nelle fabbriche che distillano le vinaccie e il vino, varranno anche per le distillerie non agrarie le disposizioni contenute nel primo capoverso dell'art. 6.

(Approvato).

Art. 20.

Per lo spirito gravato della tassa di fabbricazione esistente, alla data dell'attuazione della presente legge, nei depositi delle fabbriche assimilati ai depositi doganali, la tassa sarà dovuta nella misura indicata dall'art. 1.

Per lo spirito rispetto al quale il pagamento della tassa è guarentito mediante cauzione, la liquidazione dei pagamenti non ancora eseguiti sarà riformata in ragione della tassa di che all'art. 1, purchè esista in deposito la corrispondente quantità di prodotto.

In nessun caso, per effetto della presente legge, saranno restituite la tassa di fabbricazione e quella di vendita già pagate.

(Approvato).

Art. 21.

La soppressione di che all'art. 15 avrà effetto dal 1° giugno 1889.

Le giacenze di cereali e melazzi accertate nel detto giorno saranno esenti dai diritti vigenti d'importazione.

Le disposizioni dell'art. 9 entreranno in vigore nel giorno della pubblicazione della presente legge.

È convertito in legge il regio decreto del 5 maggio 1889, n. 6052 (serie 3^a) che sopprime, a partire dalla data della sua pubblicazione, la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici (A).

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 21 col quale si converte in legge anche il decreto reale del 5 maggio 1889 allegato alla presente legge, del quale si dà lettura :

Allegato A.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re 'Italia

Visto l'art. 3 della legge 24 giugno 1888, n. 5470 (serie 3^a), così concepito:

Qualora per maggior garanzia contro gli abusi nell'impiego dello spirito, ad uso industriale, per le vernici, fosse reputato necessario, l'Amministrazione finanziaria ai sistemi di sorveglianza stabiliti col detto regio decreto potrà in ogni tempo aggiungere il mezzo dell'adulterazione dello spirito con quei metodi che essa riconoscerà più adatti.

Dopo un anno di esperimento, qualora non risultino efficaci i provvedimenti adottati, il Governo del Re potrà far cessare lo sgravio della tassa mediante regio decreto da convertirsi in legge.

Ritenuto che l'esperienza ha dimostrato come la concessione a favore dei fabbricanti di vernici a base di spirito torni di grave pregiudizio al pubblico erario, e che manchi all'Amministrazione il modo di convenientemente tutelarsi contro le frodi perchè la sofisticazione dello spirito non è mezzo efficace;

Ritenuto che l'indugio nell'abolizione dello sgravio di tassa sarebbe causa di maggiori danni per l'erario, per gli approvvigionamenti di spirito che verrebbero fatti da fabbricanti di vernici prima dell'attuazione dei provvedimenti relativi al riordinamento della tassa sugli spiriti;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze, Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È soppressa, a partire dalla data della pubblicazione del presente decreto, la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici.

Art. 2.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma addì 5 maggio 1889.

UMBERTO.

F. SEISMIT-DODA.

Visto, il Guardasigilli
ZANARDELLI.

Chi approva l'art. 21 coll'annesso allegato è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 22.

Le materie prime impiegate nella produzione dell'alcool non sono soggette a dazio di consumo.

(Approvato).

Art. 23.

I residui della rettificazione non potranno essere messi in commercio, se prima non saranno stati adulterati in guisa da escludere ogni possibilità del loro uso come materie alimentari.

(Approvato).

Art. 24.

Per il primo anno dall'applicazione della presente legge, l'abbuono, di che all'art. 5 lettera c, per la distillazione del vino sarà di 40 per cento.

I fabbricanti che, anteriormente al 1° settembre 1889, dichiareranno di produrre spirito dal vino, e si sottoporranno alla liquidazione della tassa di fabbricazione in ragione del prodotto effettivamente accertato, saranno ammessi a godere dell'abbuono considerato nel presente articolo a partire dal giorno della pubblicazione della presente legge.

Però lo spirito di vino così ottenuto dovrà essere conservato in speciali magazzini assimilati ai depositi doganali, e non potrà essere estratto da questi nè venir posto in commercio nello Stato od esportato, che dopo il 31 agosto del corrente anno 1889.

(Approvato).

Art. 25.

Le disposizioni contenute nei decreti del ministro delle finanze e inserite nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, con la data 31 agosto 1888 e 22 febbraio 1889, riguardanti la determinazione della ricchezza naturale dei vini italiani per gli effetti del rim-

borso della tassa sullo spirito, rimarranno in vigore insino a che perdurino le cause dalle quali furono determinate.

La revoca dei decreti medesimi sarà stabilita per decreto reale, sopra deliberazione del Consiglio dei ministri. Il decreto reale sarà presentato immediatamente al Parlamento per la conversione in legge.

(Approvato).

Art. 26.

La presente legge entrerà in vigore col primo giorno di settembre 1889. Dallo stesso giorno, la restituzione o l'abbuono dei diritti per i casi di esportazione, considerati dall'art. 8, saranno fatti prendendo per base la misura delle tasse fissate dagli articoli 1 e 2 di questa legge.

(Approvato).

Art. 27.

Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, ha la facoltà di coordinare e di pubblicare il testo unico delle leggi sugli spiriti, con le modificazioni stabilite dalla presente legge.

(Approvato).

Art. 28.

In ordine alle disposizioni dell'art. 1 della legge 12 luglio 1888, n. 5515 (serie 3^a), all. C, e a quelle della presente legge che hanno carattere di provvedimento igienico, entro sei mesi dall'attuazione di questa legge, sarà pubblicato uno speciale regolamento, da approvarsi per decreto reale, sopra proposta dei ministri dell'interno e delle finanze, udito il Consiglio di Stato.

(Approvato).

Art. 29.

Il Governo del Re, udito il parere del Consiglio di Stato, rivedrà e riordinerà le disposizioni regolamentari vigenti sui tributi degli spiriti, conformemente alle disposizioni della presente legge e del testo unico che essa richiama.

(Approvato).

PRESIDENTE. Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Mentre ringrazio il Senato di avere approvato i singoli articoli di questo disegno di legge, mi corre l'obbligo di ripetere qui la dichiarazione che ebbi l'onore di fare alla Camera elettiva, e che non è senza qualche importanza.

Per la buona e retta applicazione di tutte le leggi, e, massimamente, delle leggi di imposta sul consumo, si richiede che il regolamento non perturbi nei particolari i criteri generali ai quali la legge è informata. Ciò è poi più specialmente necessario per questa legge, la quale, gravida, com'è, di interessi, esige che il regolamento non abbia ad alterare menomamente, nella applicazione, i suoi complessi criteri direttivi.

Affinchè, quindi, l'Amministrazione abbia all'uopo il consiglio ed il suffragio di uomini competenti nella materia, io, come ho dichiarato alla Camera e ripeto ora al Senato, costituirò, non appena sia votata la legge, una Commissione composta di uomini appartenenti ai due rami del Parlamento, e di uomini fuori della vita parlamentare, che abbiano addimosttrato una speciale competenza nella materia, affidando loro il mandato appunto di assistere l'Amministrazione, tanto nella compilazione del regolamento, quanto in quella del testo unico di legge. E colgo quest'occasione per ringraziare pubblicamente l'egregio senatore Faina di aver aderito alla preghiera da me fattagli di assumere la presidenza di questa Commissione.

Tutti sanno che il senatore Faina era presidente della Commissione d'inchiesta, nominata dall'illustre mio predecessore onor. Magliani nel dicembre scorso, con l'incarico di studiare le cause del deperimento del consumo e del reddito fiscale della tassa sugli alcohols.

Il lavoro della Commissione aiutò di molto l'Amministrazione negli studi e nella preparazione del disegno di legge, del quale il Senato ha testè approvato i singoli articoli.

Rinnovo quindi i miei ringraziamenti al senatore Faina, ed auguro che, sotto la sua direzione, la Commissione, attendendo alla compilazione del regolamento e del testo unico della legge, raggiunga lo scopo che io mi prefiggo, di ottenere, cioè, la maggiore tutela e la più perfetta applicazione dei criteri, che informano la presente legge. (*Benissimo*).

Discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria » (N. 86).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge: « Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, n. 4020, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria ».

Prego il signor segretario Celesia di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge.

(*V. stampato N. 86*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

(La discussione generale è chiusa).

Passeremo alla discussione degli articoli, che rileggo:

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920 (serie 3^a) per l'applicazione della tassa sugli spiriti prodotti nelle fabbriche di seconda categoria. (All. A).

L'allegato A cui si riferisce questo articolo è del seguente tenore:

ALLEGATO A.

R. decreto 7 settembre 1887, n. 4920 (serie 3^a), per l'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti nelle fabbriche di 2^a categoria.

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Re d'Italia.

Vista la legge 12 ottobre 1883, n. 1640, serie 3^a (testo unico);
Visto il nostro decreto del 15 gennaio 1885, n. 2911 (serie 3^a);
Visti gli articoli 9 e 10 della legge 10 luglio 1887, n. 4665 (serie 3^a);
Sulla proposta del ministro delle finanze;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti dell'art. 9 della legge 10 luglio 1887, n. 4665, per l'applicazione della tassa di fabbricazione degli spiriti nelle fabbriche di 2^a categoria, sono considerate di *carattere industriale* le fabbriche fornite di apparecchi di distillazione composti, a vapore, o nelle quali la distillazione dello spirito procede adoperando materie prime non derivate direttamente dai fondi propri o coltivati dal fabbricante.

Art. 2.

L'applicazione dei misuratori e la vigilanza permanente per l'accertamento diretto del prodotto nelle distillerie di carattere industriale è fatta di pieno diritto dall'Amministrazione finanziaria in qualunque momento lo creda opportuno, salvi gli effetti della dichiarazione per la lavorazione in corso.

Se fosse stato iniziato giudizio peritale, esso varrebbe per regolare la tassazione giornaliera controversa fino al termine della lavorazione in corso.

In caso di divergenza tra l'Intendenza di finanza (sezione tecnica), incaricata dell'applicazione dei misuratori, ed i fabbricanti circa il carattere delle distillerie, decide il Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle).

Art. 3.

Il fabbricante non ha diritto alcuno a compenso o risarcimento pel danno che gli fosse derivato dall'impedimento o dalla sospensione del lavoro durante le operazioni di applicazione del misuratore e dagli adattamenti preliminari.

Art. 4.

L'abbuono da concedersi per cali, dispersioni ed altre passività sarà del 20 per cento del prodotto di prima distillazione, accertato col misuratore e colla vigilanza permanente.

Art. 5.

Quando il fabbricante di spirito di seconda categoria rifiuti la determinazione della produttività e della tassa giornaliera notificatagli dalla Amministrazione, deve, nei dieci giorni dalla notificazione, presentare ricorso di perizia all'agenzia delle imposte, ritirandone ricevuta.

Il ricorso deve essere presentato in doppio originale e vi dev'essere allegato l'atto di notificazione della tassa.

Il fabbricante dovrà inoltre depositare all'agente L. 100 per le spese di perizia.

Uno degli originali del ricorso è dall'agente trasmesso al prefetto e l'altro alla sezione tecnica di finanza per le osservazioni e per gli eventuali provvedimenti previsti dall'art. 2, in caso in cui si trattasse di fabbrica avente carattere industriale.

Art. 6.

Il ricorso non è ammesso se il fabbricante:

a) Non abbia dichiarato la tassa che è disposto di accettare, indicando le variazioni ai dati che servirono alla determinazione di essa;

b) Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;

c) Non abbia fatto il deposito per le spese di perizia.

Se il ricorso è inammissibile, il prefetto lo respinge con dichiarazione d'inammissibilità alla parte per mezzo dell'agente delle imposte, al quale ordina di restituire il deposito, e ne avvisa la sezione tecnica di finanza.

Art. 7.

Quando il prefetto riconosca ammissibile il ricorso, promuove il giudizio peritale.

A tale scopo è istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato di periti per le fabbriche di spirito di seconda categoria in sostituzione delle Commissioni circondariali.

Il Comitato è composto di tre ingegneri residenti nel capoluogo della provincia e scelti da una Commissione costituita dal prefetto, dall'intendente di finanza e dal presidente del tribunale, la quale Commissione si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno.

I membri del Comitato possono essere rieletti e durano in ufficio finchè non sia costituito il Comitato per l'anno successivo.

Art. 8.

Il Comitato è presieduto da uno de' suoi membri designato dal prefetto. Il presidente, in caso d'assenza od impedimento, è surrogato dal perito anziano di età.

Il Comitato si aduna in un locale della prefettura per convocazione del presidente, al quale spetta far noto al fabbricante ed al capo della sezione tecnica il giorno dell'adunanza perchè possano intervenire o farsi rappresentare.

Art. 9.

Il Comitato od anche il suo presidente, nel caso di mancato intervento degli altri membri, può ordinare gli esperimenti che occorressero, e deve invitare ad assistervi l'ingegnere di finanza; sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i dati sui quali si fonda.

Il Comitato deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla Finanza, e nella determinazione della produttività giornaliera deve prendere esclusivamente per base i fattori diretti che vi concorrono e l'abbuono per cali, dispersioni ed altre passività di fabbricazione dello spirito, in modo che la tassazione per la campagna distillatoria colpisca mediamente gli otto decimi del prodotto totale della prima distillazione, in corrispondenza del trattamento stabilito dall'art. 4 per le fabbriche nelle quali il prodotto è accertato direttamente.

Art. 10.

Il Comitato peritale deve prendere la sua decisione entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Oltrepassato tal termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, questo viene avvocato a sè dal prefetto.

Art. 11.

La decisione motivata dal Comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.

Il ricorso contro la decisione del Comitato deve essere presentato in doppio originale alla segreteria della prefettura, ritirandone ricevuta.

Se il ricorso è presentato dopo dieci giorni dalla notificazione della decisione del Comitato, e non sono indicati i punti della decisione che s'impugnano, il prefetto lo respinge dichiarandolo inammissibile.

Se il ricorso è ammissibile, ne trasmette uno degli originali alla parte appellata e promuove il giudizio revisionale.

Art. 12.

Per la revisione dei giudizi dei Comitati e per la decisione dei ricorsi avvocati dai prefetti a' termini dell'art. 10, è stabilita una Commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.

Essa sarà composta di quattro membri, delegati: due dal Ministero

delle finanze, uno dal Ministero dell'agricoltura, industria e commercio ed uno dal Consiglio dell'agricoltura.

Art. 13.

La Commissione centrale è nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre e terrà le sue adunanze al Ministero delle finanze; essa sarà presieduta dal delegato del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio, ed in assenza di questi, dal delegato anziano di età.

A parità di voti nelle deliberazioni della Commissione prevale quello del presidente o di chi lo surroga.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta Commissione durano in carica finchè non sia costituita quella per l'anno successivo, e possono essere rieletti.

Art. 14.

Alla Commissione centrale debbono essere trasmessi dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze (Direzione generale delle gabelle) i ricorsi non risolti dal Comitato ed avvocati a' termini dell'art. 10, ed i ricorsi contro le decisioni dei Comitati peritali.

Ogni ricorso sarà accompagnato da una relazione sullo stato e produttività della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere di finanza.

Art. 15.

La Commissione centrale ha competenza per esaminare anche gli elementi non controversi, e può anche aumentare, occorrendo, la tassazione proposta dalla Finanza.

Essa comunica le sue deliberazioni alle parti per mezzo dei prefetti.

Art. 16.

La tassa diventa definitiva:

- a) Quando siano scorsi i termini stabiliti senza che il fabbricante abbia ricorso all'agente per promuovere il giudizio peritale;
- b) Quando abbia avuto luogo il giudizio del Comitato e le parti non abbiano ricorso in appello entro dieci giorni dalla notificazione del giudicato;
- c) Quando la Commissione centrale abbia pronunziato in appello;
- d) In caso di inammissibilità dei ricorsi pronunziata dal prefetto.

Art. 17.

Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza.

Art. 18.

Alla vigilanza dei comuni per le piccole distillerie contemplate dall'articolo 18 del testo unico di legge 12 ottobre 1883, n. 1640 (serie 3^a), e per le distillerie aventi esenzione di tassa, è sostituita la vigilanza governativa.

Ad esse saranno applicate le norme e discipline vigenti per le distillerie di 2^a categoria che constano di lambicchi, la cui capacità complessiva supera i 10 ettolitri, e la tassa sarà liquidata integralmente a favore dello Stato.

Art. 19.

Finchè l'Amministrazione finanziaria non abbia provveduto gli occorrenti misuratori, potrà anche applicare la sola vigilanza permanente per l'accertamento del prodotto nelle fabbriche di spirito di 2^a categoria aventi carattere industriale.

Art. 20.

Le disposizioni del regio decreto 15 gennaio 1885, n. 2911 (serie 3^a) rimangono in vigore in quanto non sono contrarie al presente.

Art. 21.

Il presente decreto avrà effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale del Regno*, e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge contemporaneamente al bilancio 1889-90.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 7 settembre 1887.

UMBERTO

A. MAGLIANI.

Visto - *Il guardasigilli*
ZANARDELLI.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo art. 1.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti. (Chi l'approva è pregato di alzarsi.)

(Approvato).

Art. 2.

A partire dal 1° settembre 1889, gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17

del predetto regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920 (serie 3^a), convalidato con la presente legge, saranno sostituiti con gli articoli seguenti:

Art. V. — Quando il fabbricante rifiuti la determinazione della produttività e della tassa giornaliera notificatagli dall'Amministrazione, deve nei venti giorni dalla notificazione presentare ricorso di perizia al prefetto della pro-

vincia per mezzo dell'agenzia delle imposte, ritirandone ricevuta.

Il fabbricante dovrà inoltre dare garanzia all'agente per il pagamento delle spese di perizia.

Art. VI. — Il ricorso non è ammesso se il fabbricante:

a) Non abbia dichiarato la tassa che è disposto di accettare;

b) Non si sia obbligato a pagare, durante il tempo occorrente per la definizione della controversia, la tassa stabilita dall'Amministrazione, salvo il diritto alla compensazione od al rimborso;

c) Non abbia dato la chiesta garanzia per le spese di perizia.

Se il ricorso è inammissibile, il prefetto lo respinge per mezzo dell'agente delle imposte.

Art. VII. — Se il ricorso è ammissibile, il prefetto promuove il giudizio peritale.

A tale scopo è istituito in ciascun capoluogo di provincia un Comitato di periti composto di tre membri ivi residenti e scelti da una Commissione costituita dal prefetto, dell'intendente di finanza e del presidente del tribunale, la quale si aduna all'uopo nel mese di settembre di ogni anno ad iniziativa del prefetto, che ne ha la presidenza.

Possono essere eletti membri del Comitato gl'ingegneri, i laureati in scienze fisiche e i licenziati in agronomia dalle scuole superiori del Regno.

Il Comitato elegge il suo presidente, e dura in ufficio finchè non sia costituito quello per l'anno successivo.

Art. VIII. — Il Comitato od anche il suo presidente, nel caso di mancato intervento degli altri membri, può ordinare gli esperimenti che occorressero, e deve invitare ad assistervi l'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Il Comitato, nel determinare la produttività giornaliera, deve tener conto dei dati di fatto accertati dalla finanza, e prendere esclusivamente per base i fattori diretti dai quali essa dipende, escludendo i cali, le dispersioni e le altre passività di fabbricazione dello spirito, pei quali la legge accorda speciali abbuoni. Sempre poi deve emettere la sua decisione, specificando e motivando i criteri sui quali si fonda.

Art. IX. — Il Comitato peritale deve prendere

la sua decisione entro un mese dal ricevimento del ricorso.

Oltrepassato tal termine senza che esso abbia deliberato sul ricorso, il prefetto può pronunciare il decadimento del Comitato stesso dal suo ufficio e passare alla nomina di altro Comitato.

La decisione motivata del Comitato viene per cura del prefetto comunicata immediatamente alle parti.

Art. X. — Il ricorso contro la decisione del Comitato deve essere presentato entro quindici giorni dalla notificazione della decisione medesima alla segreteria della prefettura, ritirandone ricevuta.

Il prefetto, ricevuto il ricorso nel termine stabilito, promuove il giudizio revisionale.

Art. XI. — Per la risoluzione dei ricorsi contro i giudizi dei Comitati è stabilita una Commissione centrale per la tassa di fabbricazione sugli spiriti, sedente in Roma.

Essa sarà composta di cinque membri delegati: due dal Ministero delle finanze, due dal Ministero di agricoltura, industria e commercio ed uno dal Consiglio dell'agricoltura, scelti tra persone di riconosciuta competenza tecnica.

Art. XII. — La Commissione centrale è nominata con decreto del ministro delle finanze ogni anno nel mese di novembre, e terrà le sue adunanze al Ministero delle finanze; essa nominerà il proprio presidente.

A parità di voti nelle deliberazioni della Commissione prevale quello del presidente.

Per la validità delle deliberazioni sarà necessaria la presenza di almeno tre delegati. I membri della detta Commissione durano in carica finchè non sia costituita quella per l'anno successivo.

Art. XIII. — I ricorsi contro le decisioni dei Comitati peritali sono trasmessi alla Commissione centrale dai prefetti per mezzo del Ministero delle finanze.

Ogni ricorso deve essere accompagnato da una relazione sullo stato e produttività della fabbrica alla quale si riferisce e da uno specchio dimostrativo delle tassazioni vigenti nella provincia, da compilarsi dall'ingegnere capo dell'ufficio tecnico di finanza.

Art. XIV. — La Commissione prenderà le sue deliberazioni nel termine di due mesi dal

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889.

ricevimento dei ricorsi e ne darà comunicazione alle parti per mezzo dei prefetti.

Art. XV. — La tassa diventa definitiva:

a) Quando sia scorso il termine stabilito senza che il fabbricante abbia ricorso al prefetto per promuovere il giudizio peritale;

b) Quando le parti non abbiano ricorso in appello entro quindici giorni dalla notificazione del primo giudicato;

c) Quando la Commissione centrale abbia pronunziato in appello;

d) In caso di inammissibilità dei ricorsi pronunziata dal prefetto.

Art. XVI. — Le spese del procedimento, in base alle liquidazioni dei presidenti, sono determinate di volta in volta con decreto ministeriale, e ripartite fra le parti in ragione della rispettiva soccombenza finale.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti questo art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

Discussione del progetto di legge: « Revisione generale dei redditi dei fabbricati » (N. 88).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca: « Revisione generale dei redditi dei fabbricati ».

Prego l'onor. segretario senatore Celesia di dar lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CELESIA legge.

(V. stampato N. 88).

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale:

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Farò poche osservazioni nella discussione generale e poche altre a qualcuno degli articoli del progetto; dico osservazioni, perchè se facessi proposte, qualunque esse fossero, non sarebbero oggi accolte.

Il progetto che ci è presentato, salva la revisione generale dei redditi dei fabbricati, si riduce a ben poca cosa.

L'essenza di questo progetto di legge è contenuta in due articoli soltanto, poichè il resto non riguarda che la procedura della revisione.

Gli articoli che direi sostanziali son quelli che trattano del rimborso, ossia dello sfitto, come si vuol chiamare, della tassa da restituirsi al proprietario, il fabbricato del quale sia rimasto inabitato per oltre un anno, e del quale all'art. 9, e degli opifici di nuova costruzione, di cui all'art. 8, che vengono assoggettati all'imposta soltanto dopo tre anni, mentre oggi lo sono dopo due anni soltanto.

Ho detto articoli sostanziali, e lo sono, ma per verità di ben poca importanza, e che io appena dunque rilevo, mentre avrei desiderato che ben altre modificazioni alla legge sui fabbricati il signor ministro ci avesse proposte, quelle cioè che l'esperienza di 25 anni consiglierebbe.

La tassa, per esempio, del 10 per cento sul valore locativo dei fabbricati è troppo grave, e così appare senz'altro, se si riflette che la legge di riordinamento dell'imposta fondiaria del 25 marzo 1886, fissa il limite massimo dell'imposta fondiaria al 7 per cento soltanto. Perchè tale differenza tra queste due imposte dirette e della stessa, istessissima indole e natura? Che se al 10 per cento aggiungiamo la sovrimposta comunale, ossia i centesimi addizionali, il tributo a pagarsi sale ben più oltre.

L'imposta inoltre, che l'art. 8 della legge 7 giugno 1877 fa pagare a que' miserabili che sono obbligati a lavorare tutti i giorni, ed anche manualmente, la terra, poichè non posseggono che la misera casuccia, un tugurio di poche pietre, senza una porziuncola qualunque di terreno, mentre si dichiara esente dalla tassa il proprietario della casa, a cui vadano annessi 2, 10, 20, 100 ettari di terreno, è tale una incongruenza, una illogicità, un'ingiustizia, una iniquità, che non si può comportare.

Sia pure che l'esenzione dall'imposta sui fabbricati a favore dei proprietari di fabbricati con terreni annessi viene accordata per riguardo ai terreni, ai quali sono destinati, ossia a beneficio dell'agricoltura, che specialmente in questi tempi ha cotanto bisogno d'essere sorretta e protetta, ma ritenga il signor ministro che questa ragione dal popolo non è compresa e non può comprendersi, e che quindi si grida

contro l'ingiustizia sancita dal Governo e dal Parlamento.

Anche le Commissioni mandamentali di sindacato, pur composte di elementi elettivi, potrebbero con vantaggio e della finanza e degli stessi contribuenti e dell'uguaglianza che sovrana deve regnare sempre in materia massime di imposta, avrebbero dovuto fermare l'attenzione del signor ministro, perchè talvolta si deplora troppo in esse quella mancanza di indipendenza cotanto necessaria a pronunciare in materia sì grave e delicata, quale è l'applicazione delle imposte, e nulla più irrita, nulla più sdegnata, che il vedere contribuenti nella stessa provincia, nello stesso mandamento, nello stesso comune, collocati nella stessa condizione, trattati gli uni con misura diversa da altri, e con danno pure delle pubbliche finanze.

Nè vanno esenti da censura le Commissioni provinciali di appello, che talvolta correggono verdetti delle Commissioni locali di prima istanza su informazioni assunte in modo, che fanno a pugni colle circostanze di fatto, che pure erano notorie e come tali conosciute da chi pronuncia sul luogo.

Su questi tre punti specialmente era a desiderarsi che fosse modificata la legge sui fabbricati, ma il signor ministro credette di dare al suo progetto una portata ben minore e più modesta e limitata, e così sia.

Limitiamoci adunque a discorrere della revisione generale dei redditi sui fabbricati.

Or bene, questa revisione non può non avere un duplice scopo.

L'uno, di introdurre, per quanto riguarda la tassa, una livellazione, una perequazione, una eguaglianza fra i proprietari di fabbricati, per quanto sia possibile conseguirla.

L'altro, un maggiore introito nelle casse dello Stato, e questo non può non essere il primo e precipuo suo scopo, perchè io non credo che senza la fiducia di apportare un maggiore contributo a vantaggio delle finanze pubbliche, nè oggi l'attuale ministro delle finanze, nè l'anno scorso il signor Magliani, avrebbero proposta la revisione generale; e questa revisione fa evidentemente parte del loro programma finanziario, in tanto bisogno di colmare il *deficit* del bilancio.

Nè il signor Seismit-Doda sarà così ingenuo, come l'anno scorso lo fu il signor Magliani, il

quale dichiarava nella pubblica discussione che la perequazione avrebbe anche potuto diminuire l'attuale prodotto della imposta sui fabbricati, dichiarazione che gli valse la reiezione del progetto di legge dal Senato.

Nè io do torto all'uno ed all'altro di avere proposta la revisione, poichè anch'io al loro posto avrei fatto lo stesso, tant'è che l'anno scorso, pur rispondendo ad alcune osservazioni del ministro Magliani, io dichiaravo che avrei dato il mio voto favorevole al progetto di legge che altri negava.

Però, signor ministro, non illudiamoci; la revisione generale reca disturbi, noie, incomodi senza fine, perchè si ha a fare e coll'agente delle tasse, e colla Commissione di prima istanza, e colla Commissione provinciale d'appello, e talvolta perfino colla Commissione centrale, e non la si finisce più; che se ella non tempera l'ardore fiscale dei suoi agenti, sorgerranno anche grida di dolore e malcontento.

Ciò premesso, nella discussione generale io mi limito a chiedere al signor ministro delle finanze:

1. Quale è approssimativamente il maggior introito per le pubbliche finanze, che egli si ripromette dalla revisione generale dei redditi dei fabbricati.

2. Quale, pure approssimativamente, sarà l'onere che risentiranno le finanze per il rimborso della tassa esatta per i fabbricati rimasti inabitati per oltre un anno, poichè, secondo taluno, il rimborso sarebbe di qualche milione, e questa seconda domanda gli faccio, anche perchè la proposta per lo sfitto non è di sua iniziativa.

Non combatto, non posso combattere il progetto, e chiedo solo schiarimenti, che certo non mi verranno ricusati dal signor ministro, ed è bene che si dimostri che anche il Senato sa occuparsi di tutto ciò che può colpire i contribuenti, già gravati di tante tasse senza fine.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Anzitutto, io devo dichiarare all'egregio senatore Cavallini che non è unico o precipuo scopo di questo disegno di legge l'ottenere un maggiore reddito fiscale, ma bensì di ottenere una maggiore perequazione del tributo.

Come l'onor. Cavallini sa per certo, la legge organica che ha istituito la tassa sui fabbricati, stabilisce, all'articolo 20, che dopo un quinquennio si debba fare una revisione generale dei redditi. Ora, come si desume, non da semplici supposizioni, ma dalla lettura delle discussioni avvenute in Torino nel 1864 (poichè la legge fu pubblicata nel gennaio 1865), il criterio che suggerì tale disposizione fu quello della opportunità, anzi della necessità di accertare se, dopo un dato periodo di tempo, questa imposta fosse equamente ripartita su tutti i contribuenti, per modo che nessuno pagasse più e nessuno pagasse meno del dovuto.

Il criterio fondamentale della legge fu, adunque, la perequazione del tributo; ed a questo scopo, pertanto, si stabilì che dopo 5 anni dovesse aver luogo una revisione generale dei redditi, essendo molto verosimile che in questo non breve periodo di tempo fossero accadute non poche mutazioni, così rispetto alle cose, come rispetto alle persone.

Ora, anzichè 5 anni, ne sono passati 11; e non crede forse opportuno l'onor. Cavallini che dopo 11 anni, e quando appunto si lamenta in parecchie parti d'Italia o una crisi edilizia, o, in generale, uno stato economico alquanto disagiato, non crede opportuno che si tenga conto della sperequazione che probabilmente si è venuta formando, dopo un così lungo periodo di tempo?

La revisione dei redditi dei fabbricati ha dunque, secondo che dicevo, come precipuo carattere, non l'intento di ottenere a qualunque costo un maggiore reddito fiscale, ma di perequare il tributo.

Infatti, se l'on. Cavallini richiama alla sua memoria le varie disposizioni della legge organica del 1865, egli vedrà che, quanto al conseguimento del maggiore provento fiscale possibile, ha provveduto quella legge stessa, disponendo, con uno speciale articolo, che quando in un reddito vi sia una variazione eccedente il *terzo* con effetto continuativo, si possono, anzi, si debbono fare le revisioni parziali, tanto nell'interesse del contribuente, quanto, anche, in quello della finanza. La revisione generale, invece, ha per iscopo precipuo di ragguagliare il tributo in una misura equa per tutti i contribuenti; di guisa che ognuno paghi nè più nè meno di

quanto è tenuto a pagare per concorrere nelle spese dello Stato, entro i limiti che l'equità e lo Statuto impongono.

Questo è il carattere della legge. Si otterrà da essa un reddito fiscale maggiore, e di quanto? Io non posso dirlo; ciò dipenderà dall'esito di questa revisione, la quale, se ne persuada l'onor. Cavallini, non è già priva di qualche difficoltà, ma non darà luogo ad alcun serio inconveniente, dipendendo in gran parte la sua buona riuscita dall'intonazione, dirò così, che, nella applicazione, le viene data da chi dirige la revisione.

Io posso parlarne con qualche cognizione di causa, perchè vuole il caso che l'ultima revisione accadesse appunto quando io ebbi l'onore di sedere per la prima volta su questo banco. Votata nel 1877 dalla Camera, io applicai quella legge di revisione nel 1878, vale a dire 11 anni fa. Ho qui la statistica ufficiale dell'andamento di quella operazione. Non vorrei tediare il Senato col leggerla; ma posso citarne il testo: è la Relazione, che ognuno potrà compulsare, stampata nel dicembre 1878 dalla Direzione generale delle Imposte dirette.

Posso quindi accertare il Senato che si esagera molto in questa materia. Reclami, quando si rivede l'applicazione di questa imposta, ve ne sono di certo; ma non tali e tanti da turbare la tranquillità del paese, e da far nascere quello che l'onor. Cavallini mostra di temere, ossia una perturbazione nella condizione dei contribuenti.

Naturalmente chi ha avuto, per effetto della revisione, un aumento nel reddito imponibile, crede ad un'ingiustizia e reclama, e trova anche il deputato che si fa eco di questi suoi reclami.

E nel 1878, infatti, ne furono portati anche alla Camera. Ma nella discussione, che se ne fece nel luglio di quell'anno, quando si compiva la revisione, io risposi a quei reclami, giustificando pienamente l'operato dell'Amministrazione. E la prova più sicura che nessuno credette di trovare il ministro in fallo, come si suol dire, si è che non fu fatta nessuna proposta, nessuna mozione di biasimo al ministro per il modo col quale condusse quella revisione, che pure presentava qualche difficoltà.

Dico questo per dimostrare la verità della asserzione, da me fatta pocanzi, che, cioè, le modalità della revisione possono essere condotte

in guisa da non far nascere le perturbazioni temute dall'onor. Cavallini.

Egli ha domandato, inoltre, qual'è la portata dello sgravio di cui parla l'art. 9, che è, dal lato fiscale, una delle maggiori larghezze consentite da questa legge; e, infine, ha accennato anche alla concessione fatta con l'art. 8 agli opifici di nuova costruzione, consistente nell'aumento di un anno nella esenzione dalla imposta.

Come il Senato non ignora, la legge organica sui fabbricati consente due anni d'immunità dalla imposta a tutti i fabbricati, in genere. Ora, essendo l'art. 7, che designa quale sia l'imputabilità dell'imposta ai fabbricati industriali, di non sempre facile applicazione, e potendo quindi dar luogo a qualche contestazione e a qualche lagnanza da parte degli industriali, si è creduto conveniente concedere questa larghezza di un anno di più nell'esenzione dalla imposta, recando così un non lieve giovamento all'industria. La quale, d'altra parte, deve bensì recare il suo contributo allo Stato, ma quando è avviata, non quando è ancora nascente; e il Governo non deve nè tagliare l'albero per cogliere il frutto, nè cogliere il frutto non ancora maturo; epperò gli conviene, innanzi tutto, lasciare che l'industria si sviluppi: allora soltanto la finanza ha il diritto di intervenire e di chiedere una parte del reddito ottenuto, non quando l'industria comincia appena ad esplicarsi, e ancora non produce il reddito che se ne spera. E questo è il criterio, che ha consigliato a concedere agli opifici di nuova costruzione un anno di più nella immunità dall'imposta.

In quanto all'art. 9, che si riferisce allo sgravio concesso ai fabbricati rimasti sfitti e agli opifici rimasti inattivi per una intiera annata (anche lasciando da parte i reclami venuti da parecchie località d'Italia, non adesso soltanto, ma da molti anni) io ho chiesto a me stesso se la legge imponga la casa soltanto perchè una pietra è sovrapposta all'altra, o non piuttosto, perchè il proprietario ne ritrae un reddito. E poichè la risposta non poteva essere dubbia, ne ho concluso che se il reddito non esiste, è ingiusta l'imposta. E una imposta di questa natura, che non abbia, cioè, per base l'equità, è una imposta da cui deve rifuggire il legislatore, come ne rifugge maggiormente l'animo del contribuente.

È ingiusto dunque, che colui il quale non ritrae reddito dal suo fabbricato paghi una imposta sul fabbricato stesso, non essendo certamente sufficiente, a compensarlo, la detrazione che gli è consentita dalla legge ora in vigore. Infatti, nel 1864 Senato e Camera elettiva agitarono questa questione della detrazione di un *quarto* del reddito accertato sui fabbricati comuni, e di un *terzo* di quello accertato sui fabbricati industriali; ed anche allora Senato e Camera giudicarono che questa quota di detrazione fosse insufficiente, essendo evidente che, se bastava per le spese ordinarie, non poteva bastare per gli sfitti, soprattutto se di lunga durata; e vi fu, anzi, chi propose di portare la detrazione da un *quarto* ad un *terzo* del reddito accertato.

A questo proposito, io ho esaminato anche le altre legislazioni, ed ho trovato che in Francia si consente questo sgravio, e che lo si consente nella legislazione del Belgio. Era consentito anche nell'ex-reame di Napoli, e quindi pure in Sicilia, dalla legge del 1817, da me citata nella Relazione che precede questo disegno di legge, riportandone il relativo articolo, che l'onorevole Cavallini avrà per certo letto, e che è così formulato:

« Ha diritto un contribuente ad un rilascio, se una sua casa urbana, solita a darsi in affitto ad anno, rimane tutta intiera chiusa, vuota di mobili, ed inaffittata nel corso non interrotto di un anno, malgrado tutte le premure fatte dal proprietario onde affittarla ».

Anzi, la legislazione napolitana, come l'attuale francese, ammetteva la detrazione dell'imposta anche se lo sfitto fosse durato per un solo trimestre.

Io non sono andato tanto oltre; ma nel proporre questo sgravio ho pensato che esso rispondeva pure ad una tradizione italiana, poichè era ammesso nelle provincie meridionali e nelle parmensi; ho pensato che la legge francese lo ha ammesso anche in misura maggiore, che io non proponga; e trovando che questo concetto di giustizia nell'applicazione dell'imposta è suffragato da simili precedenti, ho creduto che potesse essere presentato senza tema al legislatore italiano. Io spero ed auguro che il Senato non mi dia torto in questo apprezzamento. (*Bene*).

Ma, si domanda, quale sarà la conseguenza

LEGISLATURA XVI — 3ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

finanziaria di questa concessione? Innanzi tutto non è una concessione, poichè concessione, nel senso ordinario della parola, è rinunzia ad un diritto, e qui non si tratta che della applicazione di un principio di giustizia nella legge d'imposta. È dunque un dovere, non una concessione. Quanto a valutarne le conseguenze finanziarie, non si può farlo che per induzioni e per calcoli approssimativi.

Premesso che, secondo risulta da ricerche fatte negli archivi di Stato, la perdita nell'ex-regno di Napoli era di circa 10 mila ducati, qualche cosa come 50 mila lire, soggiungo che dai calcoli approssimativi fatti dalla Direzione, generale delle imposte dirette, in base ai dati statistici che si sono potuti raccogliere, risulta che si avrà una diminuzione nel provento dell'imposta per una somma di circa 250 mila lire.

Ora, trattandosi di una imposta che dà normalmente 68 milioni all'anno, non mi sembra questa una somma tale da poter indurre a postergare una misura doverosa di giustizia per parte del legislatore. E non è questa una larghezza che si possa rimproverare al Ministro delle finanze come soverchia, soprattutto quando è motivata da questi principii e da questi precedenti

L'onor. Cavallini ha anche accennato ad una ineguaglianza di incidenza di questa imposta, riguardo alle varie classi sociali che ne vengono colpite; ed ha rammentato le povere case urbane e i casolari del contadino, che, colpiti da una tassa sempre grave per loro, per quanto minima, finiscono con essere espropriati; e intanto i soli atti di coercizione, di sequestro e di espropriazione importano una somma relativamente enorme, cosicchè queste devoluzioni al demanio non sono altro che un onere amministrativo e, in ultima analisi, una perdita per le finanze.

L'onor. Cavallini, però, mi avrà fatto, spero, la giustizia di rammentare che egli parlava ad un ministro, il quale ebbe l'onore di presentare nel 1878 un progetto relativo allo sgravio delle quote minime di imposta sui terreni e sui fabbricati; progetto che, più tardi, modificato alquanto, venne dall'onor. Magliani accolto e tradotto in un altro disegno di legge, il quale potrà anche essere nuovamente modificato nel

senso benefico, a cui lo vorrebbe esteso l'onorevole Cavallini.

Con questo mi pare di non avere dimenticato nessuno degli argomenti, ai quali egli ha accennato; se non fosse così, abbia egli la bontà di avvertirmene, ed io sarò lieto di riparare a qualsiasi involontaria dimenticanza.

Io ho fiducia che il Senato sia persuaso che questa revisione dell'imposta è necessaria, almeno fino a tanto che l'imponibilità dei fabbricati non si basi sopra criteri scientifici più esatti, come sarebbe il catasto geometrico.

A questo si potrà, credo, arrivare in un giorno non molto lontano; ed anzi, io colgo qui l'occasione per soffermarmi un momento sopra una opportuna dichiarazione e sopra un voto fatto dall'onorevole Giunta permanente di finanza, per organo dell'onor. senatore Cambray-Digny.

La Commissione osserva essere da augurarsi che l'imposta dei fabbricati non si paghi in base agli accertamenti amministrativi e alle denunce del contribuente, ma sia perequata sugli accertamenti tecnici del catasto geometrico, anche pei fabbricati come la legge stabilisce pei terreni.

Questo concetto è giusto, in massima, ma le difficoltà non sono poche. Abbiamo in Italia compartimenti che hanno già, più o meno ben fatto, il catasto geometrico; ma sono soltanto le provincie ex-pontificie (l'attuale Lazio), le provincie lombardo-venete, la Toscana e le provincie parmensi. Però la censuazione a base geometrica è già incominciata in alcune altre provincie. E qui m'occorre rammentare quanto risulta dal documento che, in seguito a domande fattemi dalla Commissione su questo argomento, ebbi l'onore di presentare alla Camera elettiva, come appendice del disegno di legge.

Risulta da quel documento che, per effetto della legge 11 agosto 1870, la quale diede facoltà al Governo di provvedere alla formazione del catasto dei fabbricati, l'Amministrazione ha fatto procedere all'aggiornamento delle mappe dei fabbricati nei centri aventi più di 4 mila abitanti, e ciò nei compartimenti già dotati di catasto geometrico, vale a dire nelle testè indicate provincie romane, lombardo-venete, toscane e parmensi. Negli altri compartimenti, non forniti di catasto geometrico, l'Amministrazione

ha provveduto al rilevamento delle mappe per i centri con non meno di 6000 abitanti; e, ultimato questo rilevamento verso l'anno 1880, lo estese successivamente ad altri centri di qualche importanza, quantunque inferiori a 6000 abitanti.

In conseguenza di queste operazioni furono aggiornate le mappe in 189 comuni e rilevate in 650.

Vi è, quindi, almeno, un buon principio; ed io spero che si potrà ottenere quello che la Commissione si augura nella sua Relazione, vale a dire che fra non molto tempo - non potrei dire se fra 4, 5 o 6 anni - per quando, insomma, si cominci a vedere eseguito il catasto dei terreni in alcune altre provincie del Regno, l'Amministrazione della finanza sia in grado di presentare alla Camera un disegno di legge per la estimazione catastale dei fabbricati.

Allora sarà certamente raggiunta una precisione maggiore nell'imposta. Ma siccome il tempo per l'esecuzione del catasto non si può prefiggere, e sono molte e non lievi le difficoltà dell'attuazione di questo sistema, che deve essere certo il migliore criterio informativo dell'imposta, è necessario che si compia intanto quest'opera di revisione, di equità tributaria.

Io spero che il Senato verrà in questa convinzione, e non vorrà ravvisare in questo disegno di legge se non quel carattere, che io gli assegnai nell'esordio del mio discorso, e che risulta dal testo della legge stessa; un carattere, cioè, di equa ripartizione del tributo su tutte le classi sociali, e di alleviamento, ove occorra, a quelli che, specialmente per le crisi edilizie, hanno più sofferto negli 11 anni trascorsi, dacchè fu fatta l'ultima revisione. (*Approvazioni*).

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Comincio a prendere atto delle dichiarazioni e dei propositi manifestati dal signor ministro delle finanze di avvisare al modo di rinunciare alle quote minime e quindi di provvedere per coloro che non possiedono che una misera casa rurale.

Egli si è soffermato a lungo per dimostrare la somma giustizia della disposizione, secondo la quale verrebbe restituita la tassa a tutti coloro che ebbero il loro fabbricato inabitato da

oltre un anno, e come se io l'avessi combattuta ed oppugnata.

Ma io non pronunciai neppure una parola sulla questione dello sfitto, ed egli ha quindi risposto ad un convertito.

L'imposta non può cadere che sopra la rendita, e se è constatato in modo indubitabile e notorio che la rendita non vi fu, nulla di più equo e doveroso che di restituirla, se fu esatta.

Il bisogno di provvedere a questi casi era da tutti sentito, poichè niuno ignora, che in Sicilia, a mo' d'esempio, si scoperchiavano i tetti onde non pagare la tassa per fabbricati inabitati, e che nella Venezia sontuosi palazzi, in aperta campagna, venivano destinati al ricovero dei prodotti agrari per esimerli dalla tassa, chè, come diceva il conte di Cavour, niuno paga volentieri le imposte, ed è naturale che tutti si studino di esimersene quando hanno la coscienza che è ingiusta ed iniqua.

Io, adunque, non oppugnai punto lo sfitto proposto, ma ho solamente interpellato il signor ministro per sapere quali ne sarebbero le conseguenze finanziarie, quale cioè la somma che lo Stato avrebbe a rimborsare.

Il signor ministro mi rispose, che non si tratterebbe che di 200 o 300 mila lire al più, ed io anche su questo punto non posso non essere soddisfatto.

Riguardo alla revisione generale della rendita dei fabbricati, so io pure che essa è ammessa dalla legge, direi organica; nella materia, e che perciò nulla si può opporre nè all'attuale signor ministro, nè al suo antecessore d'averla proposta; ma ciò nulla meno, niuno può contestare che essa non può non recare una generale perturbazione, che inquieta ed agita le popolazioni, perchè gli agenti delle tasse coi cento loro occhi di Argo penetrano e scrutano ogni angolo della casa, e dovunque trovano un vano qualunque, un corridoio, un sottoscala, un fienile, un portico, un pollaio, un porcile, vi pongono sopra la loro mano inesorabile, che non sempre le grida del contribuente e la temperanza delle Commissioni riescono a smuovere.

Sta poi che, secondo la legge, non si può alterare la tassa sulla rendita se non se nel caso in cui sia avvenuta una variazione che accresca o diminuisca d'un terzo il valore e la rendita del fabbricato; ma sta anche, signor ministro, che i suoi dipendenti nè attendono la

revisione generale, nè l'aumento del terzo sul valore del fabbricato, e che invece, appena loro consti che una casa qualunque ha subito un miglioramento per accrescimento di locali, mandano subito al contribuente una scheda così dettata di rettifica, con cui estendono ai nuovi locali l'imposta e la richiedono, se occorre, anche per il biennio, e che noi delle Commissioni che dobbiamo essere giudici imparziali tra l'interesse dello Stato e quello dei contribuenti, facciamo ragione alle istanze dei signori agenti delle imposte dirette e del demanio.

E così stando le cose, io non potrei non mettere in forse l'addotta necessità della revisione generale.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Ebbi certo la sventura di non farmi comprendere dall'onorevole Cavallini, poichè non ho detto, e desidero se ne prenda atto, che io mi riprometta un maggiore introito fiscale; ho detto che il reddito è una incognita; ho detto che scopo della legge è la perequazione dell'imposta, ma che non si può sapere fin d'ora se questa frutterà una perdita od un vantaggio alle finanze, ovvero se lascerà le cose come sono.

Rilevo poi un errore di fatto dell'onorevole senatore Cavallini, osservando che questa non è la prima revisione, ma è la terza. La prima fu fatta nel 1872; dopo sei anni, cioè nel 1878, se ne fece un'altra, la seconda; e questa, che è la terza, avrebbe dovuto farsi dopo altri cinque anni, ma invece ne sono passati undici.

Ed appunto per questo è tanto più evidente la necessità di provvedere ora, senz'altro indugio, a questa terza revisione, che è richiesta da un sentimento di bene intesa giustizia distributiva, avendo essa a precipuo scopo la perequazione della imposta.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Io sono in dovere di ringraziare l'onorevole ministro delle parole che ha diretto alla Commissione ed anche degli schiarimenti che ha dato sopra alcune osservazioni che erano fatte nella relazione.

Però credo necessario di insistere sopra un punto, ed il punto sarebbe questo:

È indubitato che uno degli inconvenienti dell'attuale forma della imposta sui fabbricati è quello di non essere mai perequata colla imposta dei terreni.

Siccome i comuni e le provincie sovraimpongono nella stessa proporzione tanto l'imposta dei fabbricati quanto quella dei terreni; dovunque l'imposta dei fabbricati è maggiore in proporzione del reddito netto di quella sui terreni, necessariamente i fabbricati sono più gravati.

Questo inconveniente si verifica in ogni luogo e specialmente in quei comuni dove l'estimo dei terreni è più lontano dalla rendita vera. In questi comuni accade che i terreni pagano in ragione di un estimo molto inferiore alla rendita vera, mentre i fabbricati pagano in ragione di un estimo uguale alla rendita vera. In questi luoghi il fabbricato è più che mai aggravato dalle sovrimposte.

La Commissione accetta questa legge, perchè la considera, come ha detto il ministro, una misura giusta che tende a perequare l'imposta sui fabbricati.

Ma siccome in molti luoghi si è verificato un agglomeramento della popolazione e quindi un aumento nel prezzo dei fitti, evidentemente ivi la sperequazione della distribuzione della sovrimposta si accentuerà maggiormente.

Dunque la Commissione ha voluto segnalare all'onorevole ministro questo inconveniente e avvertire che sarebbe stato necessario studiare il problema e proporsi di risolverlo prima che cominciasse ad andare in attività il nuovo catasto.

Il Senato ricorderà che nella legge sulla perequazione della imposta fondiaria fu concesso coll'art. 47 a quelle provincie che volessero concorrere con un'anticipazione della spesa, che loro sarebbe fatto il catasto e messo in attività dentro sette anni, quando avessero le mappe servibili.

Ora, o signori, vi sono in Italia 16 o 17 provincie che hanno chiesto questo acceleramento; e tra queste ce ne sono alcune che hanno le mappe talmente in buone condizioni, che probabilmente si dovrà attivare il catasto nuovo coll'imposta del 7 per cento sul nuovo estimo, tra quattro o cinque anni.

Supposto che il nuovo estimo sia uguale al reddito vero, cosa che non accadrà, perchè sarà sempre inferiore; ma supposto, dico, che sia uguale al reddito vero, in codeste provincie i terreni pagheranno il 7, i fabbricati pagheranno il 12 $\frac{1}{2}$ ‰; e la sovrimposta si ripartirà in ragione di un tanto per cento sul principale; per lo che la sovrimposta sui terreni sarà certo molto più bassa che quella sui fabbricati, ed anche più di quello che non accade adesso.

Ora, è parso alla Commissione che si dovesse rilevare questo caso inevitabile, perchè l'onorevole ministro, e il Governo, assumesse lo studio di questa questione, e procurasse di averla risolta prima che cominci ad attivarsi il nuovo catasto in qualcuna delle provincie che hanno chiesto l'acceleramento.

Io gradirei che l'onorevole ministro volesse dirci una parola di essere disposto a secondare questo voto e questi desiderî della Commissione.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Mi sembra di avere accennato, poc'anzi, che io augurava a questo voto della Commissione un sollecito compimento. Faccio poi notare all'onorevole Cambray-Digny che vi è già un principio di fatto nel lavoro, che ha fin qui eseguito la Direzione generale delle imposte dirette. Io non so in qual numero di anni potrà compiersi l'applicazione del catasto alla imposta fondiaria; ma tenuto conto dell'acceleramento dei lavori, consentito, secondo l'ultima legge, ad alcune provincie che anticipano i fondi, io credo che in taluna di queste potrà avere luogo fra tre o quattro anni.

In qualche altra provincia, come ben sa l'onorevole Cambray-Digny, è sperabile che i lavori siano compiuti tra sei o sette anni. Anche il generale Ferrero, presidente della Giunta superiore del catasto, è di questo avviso, e lo ha espresso più volte. Io, se non posso garantire che in un periodo di quattro o cinque anni sarà fatto il catasto geometrico dei fabbricati in tutto il Regno, posso però assicurare che i relativi studi saranno continuati, allo scopo di togliere un giorno, meno lontano che sia possibile, la disuguaglianza che, una volta compiuta la perequazione fondiaria, esisterebbe in fatto tra l'im-

ponibilità dei terreni e quella dei fabbricati, pei quali la sovrimposta comunale e provinciale rende più gravosa l'imposta erariale, in confronto di quella sui terreni.

Non ho quindi difficoltà a dichiarare nuovamente che l'Amministrazione finanziaria avrà cura di proseguire il lavoro già cominciato, onde addivenire, nel minore periodo di tempo possibile, ad una catastazione geometrica anche dei fabbricati, a fine di potere, quando che sia, applicare l'imposta sopra altra base. Ma siccome a questo avvenimento non si può precisare un termine, e siccome molte sono le difficoltà da superare, io non saprei spiegarmi come la possibilità di eseguire, in un giorno più o meno lontano, una perequazione catastale dei fabbricati, potesse far nascere in qualcuno lo scrupolo che non si debba intanto procedere ad una revisione generale dei redditi dei fabbricati, così come è voluta dalla legge attuale.

Io credo che questo non sia il concetto, nè del senatore Digny, nè di alcun altro in quest'aula (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. L'onor. senatore Digny ha facoltà di parlare.

Senatore CAMBRAY-DIGNY, *relatore*. Signori senatori, io debbo dichiarare formalmente che il concetto espresso dall'onor. ministro è lontanissimo dal pensiero della Commissione e mio, e che noi non abbiamo inteso, con questa raccomandazione, di elevare la menoma obbiezione contro l'esecuzione della revisione proposta.

Questo sia detto una volta per sempre; noi appoggiamo la revisione e la raccomandiamo al Senato, e crediamo che la legge proposta debba essere approvata.

Io desidero però di chiarire anche un altro punto. Sarà colpa mia di non aver saputo spiegare il concetto mio; e perciò mi pare di dover aggiungere qualche altro schiarimento dopo le parole che ha pronunziato l'onor. ministro.

Egli ha detto: noi facciamo la ricognizione catastale in tutto il Regno e si procederà più presto nelle provincie che debbono avere l'acceleramento. Io mi permetto una osservazione. La Commissione non ha domandato che sia rifatta la legge fondamentale sui fabbricati. Questa è una questione che potrà sollevarsi in avvenire; la Commissione non si sarebbe permesso d'improvvisarla a proposito di questa

legge, che si limita alla revisione delle stime dei redditi dei fabbricati.

La Commissione ha fatto l'avvertenza che io ho formulato dianzi, perchè crede che all'inconveniente che ha segnalato non si rimedia colla constatazione catastale che si va facendo, e perchè quella constatazione catastale, mentre giova all'Amministrazione per tener dietro allo sviluppo del fabbricato, non serve poi per la stima del reddito per la quale si mantiene il sistema attuale delle denunzie e soprattutto finchè si mantiene l'aliquota.

Ora è evidente che finchè avremo un sistema, sia il catastale, sia qualunque altro, dietro il quale s'imporrà il 12 e mezzo per cento ai fabbricati e il 7 ai terreni, anche supposto che l'estimo degli uni e degli altri venga perfettamente perequato; è evidente, dico, che la spequazione nelle sovrimposte non potrà mancare.

Ed è questo punto specialmente che la Commissione raccomanda all'onor. ministro di studiare per fare scomparire questo inconveniente, quando si venga al momento di applicare la imposta del 7 per cento sopra un estimo nuovo.

Questo era il nostro concetto; ma, come l'onorevole ministro vede, è ben lontano dall'essere un argomento per dilazionare l'approvazione di questa legge, come è ben lontano dall'essere in qualunque modo l'ombra di una opposizione. Si è segnalato un inconveniente all'attenzione dell'onor. ministro e del Governo perchè veda e procuri di studiarlo, ed è segnalato in un momento in cui questo inconveniente potrebbe divenire maggiore.

Questo è tutto quello che la Commissione ha inteso di fare.

E, ripeto, la Commissione è ben lontana dall'aver mossa questa osservazione come un mezzo tendente a disapprovare la presente legge.

E tanto ciò è vero, che l'inconveniente attualmente esiste, e colla perequazione che si va a fare, in qualche luogo si accentuerà, ma in qualche altro luogo diminuirà.

Sicchè non è punto una ragione, un motivo, per non votare questa legge.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si procede alla discussione degli articoli.

Li rileggo.

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato ad eseguire una revisione generale dei redditi dei fabbricati, secondo le disposizioni della legge 26 gennaio 1865, n. 2136, della legge 11 agosto 1870, allegato F, n. 5784, della legge 6 giugno 1877, n. 3864, e della presente.

I redditi risultanti da tale revisione serviranno di base per l'applicazione dell'imposta dal 1° gennaio 1891.

(Approvato).

Art. 2.

L'agente compilerà pei fabbricati, i quali non siano permanentemente esenti da imposte, le relative schede contenenti i dati catastali, omesso solamente il reddito, ed entro il mese di gennaio 1890 le depositerà all'ufficio comunale.

Entro cinque giorni dall'avvenuto deposito il sindaco, mediante avviso da rimanere affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio, inviterà i possessori di fabbricati a ritirare la propria scheda.

I possessori di fabbricati che non trovassero la propria scheda fra quelle depositate all'ufficio comunale, dovranno farne richiesta al sindaco.

(Approvato).

Art. 3.

Le schede debitamente riempite e completate con l'indicazione del reddito, separatamente per ciascun fabbricato, saranno restituite e consegnate all'agente o al sindaco entro il mese di marzo 1890.

(Approvato).

Art. 4.

I possessori di fabbricati affittati hanno obbligo di denunziare nella scheda il reddito risultante dagli affitti in corso al momento della denuncia.

Per gli affitti che sieno soggetti a registrazione entro un termine fisso, se risultano da contratto scritto, si dovrà indicare la data e

l'ufficio in cui avvenne la registrazione, e si dovrà pure unire alla scheda la scrittura di affitto o la copia di essa in carta libera; se invece gli affitti fossero stipulati verbalmente, si dovrà unire l'esemplare di denuncia restituito dal ricevitore, ai termini dell'art. 69 della legge 13 settembre 1874 (n. 2076), sulle tasse di registro, o una copia di essa in carta libera.

Per gli affitti non soggetti a registrazione entro un termine fisso, giusta l'art. 150 della suddetta legge, basterà unire alla scheda la dichiarazione firmata dal locatore e dal conduttore, nella quale sia indicato il canone di affitto.

Se il denunciante si trovasse nella impossibilità di ottenere la firma del conduttore, dovrà farne espressa menzione nella scheda, ed indicare i motivi.

I possessori di fabbricati non affittati, qualora non consegnino nel termine stabilito la scheda debitamente riempita e completata, si riterranno avere rispettivamente confermato il reddito precedentemente accertato; ma saranno ammessi a ricorrere alla Commissione locale, onde poter dimostrare che il fabbricato più non esiste, ovvero non è più suscettibile di reddito alcuno.

(Approvato).

Art. 5.

I possessori di fabbricati che non uniscono alla scheda i documenti indicati nell'articolo precedente, incorrono in una soprattassa corrispondente al 10 per cento della imposta erariale principale di un anno sul fabbricato oggetto della denuncia.

Restano ferme le altre sanzioni penali, contenute nella legge 23 giugno 1873 (n. 1444).

(Approvato).

Art. 6.

La tabella da publicarsi ai termini dell'articolo 5 della legge 6 giugno 1877 (n. 3864) sarà trasmessa dall'agente delle imposte al sindaco non più tardi del 1° settembre 1890.

(Approvato).

Art. 7.

Nell'accertamento del reddito degli opifici debbono considerarsi come parti integranti dei

medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa, quando sieno connessi od incorporati al fabbricato.

Non sono da considerarsi come tali le trasmissioni e le macchine lavoratrici.

Saranno da considerarsi come facenti parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. In quest'art. 7 non si dice quali sono gli opifici soggetti a tassa, nè era il caso di dichiararlo, perchè ivi non si tratta che di estendere la tassa ad opifici, che oggi non ne siano colpiti, ma solo si dichiara, quasi in via di spiegazione, che s'intenderanno far parte dei medesimi i generatori della forza motrice, i meccanismi ed apparecchi che servono a trasmettere la forza motrice stessa quando sieno connessi ed incorporati al fabbricato.

Questa disposizione adunque e l'ultima parte dello stesso art. 7, secondo la quale saranno da considerarsi come facenti parte dell'opificio anche i locali inservienti ed annessi al medesimo, compresi quelli per ricovero degli operai, devono riferirsi agli opifici, soggetti alla tassa, e non a quelli che ne vanno esenti, quali sono i trebbiatoi e le piste da riso, necessari alla prima manipolazione de' prodotti agrari, secondo il disposto dall'art. 8 della legge 7 giugno 1878.

Per me non v'ha dubbio di sorta, che così deve intendersi l'art. 7 del progetto, come non v'ha dubbio sull'esenzione dall'imposta degli opifici destinati al completamento dei prodotti del fondo a cui servono, come è stato riconosciuto in una discussione che ebbe luogo allora quando il Parlamento sedeva in Firenze, discussione alla quale prendeva parte anche l'attuale presidente del Consiglio dei ministri, ma con tutto ciò credo opportuna e conveniente una dichiarazione in proposito da parte o del signor ministro delle finanze o del relatore, e l'attenderò dalla loro cortesia.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE Ha facoltà di parlare.

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Non sono compresi in quest'articolo i magazzini di ricovero delle macchine agricole, perchè qui, nell'art. 7, non si tratta che degli opifici in cui si esercita una determinata industria, la quale abbisogna di alcuni meccanismi connessi ed incorporati al fabbricato, e deve valersi d'una forza motrice, la cui origine viene calcolata come base di un reddito qualunque, da imputarsi al fabbricato.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Mi dichiaro soddisfatto della risposta del signor ministro delle finanze e glie ne sono grato.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 7 già letto. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 8.

Gli opifici di nuova costruzione verranno assoggettati all'imposta soltanto dopo tre anni dacchè sieno resi servibili all'industria cui sono destinati.

Però continuerà ad essere applicabile il disposto dell'art. 18 della legge 26 gennaio 1865 alle costruzioni galleggianti, indicate nell'art. 5 della legge stessa, nonchè alle costruzioni destinate bensì ad usi industriali, ma che non abbisognino di meccanismi e motori fissi.

(Approvato).

Art. 9.

Se un fabbricato ordinario destinato ad affitto, quando pure per lo passato sia stato tenuto ad uso esclusivo del proprietario, rimanga interamente chiuso e non affittato pel corso non interrotto di un anno, ovvero se un opificio rimanga inattivo per lo stesso periodo di tempo, il contribuente avrà diritto allo sgravio od al rimborso dell'imposta pagata.

Il contribuente che possiede una sola parte di un edificio godrà dello sgravio o del rimborso, quand'anche le altre parti dell'edificio stesso fossero affittate od occupate.

Entro trenta giorni da quello in cui il fabbricato cessò di essere affittato, ovvero l'opificio

rimase inattivo, il possessore presenterà apposita denuncia all'agente delle imposte o al sindaco locale.

Eguale denuncia dovrà farsi dal possessore nel corso del mese successivo al compimento dell'annata, durante la quale il fabbricato non venne affittato nè occupato, o l'opificio rimase inattivo.

Lo sgravio o il rimborso si effettuerà entro il termine dei due mesi dal giorno dell'avvenuta denuncia, purchè sia stato constatato che il fabbricato rimase vuoto ovvero l'opificio inattivo durante un anno non interrotto.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano ai teatri, ai palazzi non destinati ad affitto, ai casini di campagna, ai castelli, ai luoghi di delizia o di villeggiatura.

(Approvato).

Art. 10.

Gli aumenti e le diminuzioni di imposta, di cui è parola nell'art. 5 dell'allegato F alla legge 11 agosto 1870 (n. 5784), avranno effetto nei ruoli dell'anno successivo a quello in cui vennero denunciati, od accertati, qualunque sia l'epoca in cui avviene la denuncia o l'accertamento.

(Approvato).

Art. 11.

Sono condonate le penalità di bollo e registro a coloro che entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge pagheranno le tasse relative ai contratti di locazione dei fabbricati.

(Approvato).

Art. 12.

A coloro che, uniformandosi alle disposizioni della presente legge facciano entro i termini fissati ed esattamente le nuove denunce, non saranno inflitte le multe, nelle quali risulterà essere essi incorsi per mancanza o inesattezza di denunce relative ai redditi accertati precedentemente.

(Approvato).

Art. 13.

Le Commissioni di prima istanza indicate dall'art. 42 della legge 24 agosto 1877 (n. 4021), in quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, saranno aumentate di due commissari effettivi e di un supplente, i quali saranno nominati dai rispettivi Consigli comunali.

Senatore CAVALLINI. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

Senatore CAVALLINI. Secondo l'art. 42 della legge 27 giugno 1877 le Commissioni di prima istanza sono composte di un presidente e di quattro membri nominati dal Consiglio comunale se il mandamento è composto di un solo comune, e dai delegati nominati dai Consigli comunali componenti il mandamento, se più comuni concorrono a formare il mandamento.

Non è quindi esatta la dizione dell'art. 13, secondo la quale i due consiglieri effettivi ed il supplente, che si vogliono aggiungere a quelli che già formano parte della Commissione di prima istanza, devono essere nominati dai *rispettivi Consigli comunali*.

Questa disposizione sta quando uno solo è il comune che nomina la Commissione, ma è impropria per i casi nei quali, secondo l'art. 42 della legge 24 agosto 1877, la Commissione deve essere nominata non dai Consigli comunali, ma da chi venne da loro delegato.

Si capisce abbastanza che coll'art. 13 si volle riferirsi ai due casi contemplati dal detto articolo 42 della legge citata, ma la locuzione adoperata non è certo felice e sarà bene che nel regolamento si espliciti meglio la portata del citato articolo 13.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

SEISMIT-DODA, *ministro delle finanze*. Se non ho le travegole, e se leggo bene l'art. 42 della legge 24 agosto 1877 per l'applicazione del testo unico della legge d'imposta sulla ricchezza mobile, che è quella citata in questo articolo, e quella a cui fa appello l'onor. Cavallini, non vi è punto contraddizione nè incertezza nell'applicazione di questo articolo, perchè quel testo dice che:

« Le Commissioni di prima istanza indicate dall'art. 42 della legge 24 agosto 1877 (n. 4021), in quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, saranno aumentate di due commissari effettivi e di un supplente, i quali saranno nominati dai rispettivi Consigli comunali ».

La dizione mi pare chiara.

Ed ecco ora che cosa dice il citato art. 42: « Le Commissioni di prima istanza sono stabilite per ciascun mandamento. Quando però un comune sia diviso in due o più mandamenti, vi sarà una sola Commissione.

« Le Commissioni si compongono del presidente delegato dal Governo e di quattro membri eletti dal Consiglio comunale, allorchè il mandamento consta di un comune solo, e dalle rappresentanze consorziali, allorchè consta di più comuni ».

Ed è a questo comma dell'art. 42 della legge 24 agosto 1877 che si riferisce l'art. 11 della legge attuale, il quale stabilisce che, in quanto riguarda l'applicazione dell'imposta sui fabbricati, saranno aggiunti due commissari effettivi e un supplente, da nominarsi dai rispettivi Consigli comunali.

È una maggiore garanzia che si dà ai contribuenti, poichè v'è anche una maggiore probabilità che le Commissioni si trovino in numero per deliberare sui reclami.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Io non ho fatto appunto alcuno intorno al maggior numero dei membri che si vogliono aggiungere alle Commissioni di sindacato, a maggiore garanzia dei contribuenti, portandoli da 5 a 7.

Ho invece fatto presente che, così come è redatto, l'art. 13 non potrebbe eseguirsi, perchè mentre quest'art. 13 si riferisce all'art. 42 della legge 24 agosto 1877, stabilisce però che i nuovi membri aggiunti si abbiano a nominare dai Consigli comunali, e così, tanto nel caso in cui il mandamento sia composto di un solo comune, quanto negli altri casi nei quali il mandamento consti di più comuni uniti in consorzio in forza della citata legge 24 agosto 1877.

Vi è pertanto una discrepanza tra ciò che stabilisce l'art. 42 della citata legge e l'art. 13 del progetto di legge che discutiamo, poichè

allora quando i comuni sono uniti in consorzio, la Commissione di prima istanza non è eletta, secondo l'art. 42 della citata legge, dai rispettivi Consigli comunali, come dice l'art. 13 del progetto di legge su cui si discute, ma bensì dalle persone *ad hoc* delegate da loro.

Ed è perciò che osservavo, che alla imperfetta dicitura potrà colle opportune avvertenze provvedere il regolamento.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 13 che ho già letto.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 14.

Le disposizioni degli articoli 8 e 9 avranno effetto a partire dal 1° gennaio 1891.

(Approvato).

Art. 15.

Alle spese per l'esecuzione della presente legge si provvederà mediante iscrizione degli occorrenti fondi nella legge di assestamento del bilancio per l'esercizio 1889-90 e nei bilanci degli anni successivi.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo disegno di legge si voterà poi a scrutinio segreto.

Approvazione dei tre progetti di legge: « Autorizzazione ai comuni di Pentone, Gergei ed altri per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86 » (N. 90); « Autorizzazione ad alcuni comuni e frazioni di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86 » (N. 91); « Approvazione del piano regolatore d'ampliamento pel circondario esterno della città di Milano » (N. 89).

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Autorizzazione ai comuni di Pentone, Gergei ed altri per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi la media del triennio 1884-85-86 ».

Prego il signor senatore segretario Guerrieri-Gonzaga di dar lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. stampato N. 90).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Se nessuno domanda la parola, non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli.

Li rileggo:

Art. 1.

Il comune di *Pentone* (Catanzaro) è autorizzato a sovrimporre fino all'anno 1910 per una somma di L. 2016 09, superiore per L. 470 99 alla media del triennio 1884-85-86, per potere provvedere al pagamento di delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti per due mutui, uno di L. 20,000 contratto nel 1879 per strade obbligatorie, l'altro di L. 16,000 da contrarsi per la costruzione del cimitero.

(Approvato).

Art. 2.

Il comune di *Gergei* (Cagliari) è autorizzato ad applicare la sovrimposta ai tributi diretti nella somma di L. 4901 52 eccedente la media del triennio 1884-85-86 per L. 1310 13, da delegare annualmente e fino all'anno 1897 a favore della Cassa depositi e prestiti pel pagamento di due mutui di L. 30,657 24, contratto nel 1882, e di L. 25,000, contratto nel 1880, per provvedere alla costruzione della strada consortile Gergei-Escalea-Barumini.

È autorizzato poi, limitatamente all'esercizio 1889, a sovrimporre altre L. 856 49 per raggiungere il pareggio del bilancio.

(Approvato).

Art. 3.

È concessa facoltà al comune di *Ortona dei Marsi* (Aquila) di sovrimporre ai tributi diretti, fino all'anno 1910, per una somma di L. 3617 16, superiore per L. 818 07 alla media del triennio 1884-85-86, per far fronte al pagamento di

delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti per tre mutui: uno di L. 34,000 per le strade obbligatorie, contratto nel 1880; l'altro di L. 10,000 pel fabbricato scolastico; il terzo infine di L. 20,000, estinguibile in 30 annualità, da contrarsi per la costruzione di una fontana pubblica.

(Approvato).

Art. 4.

Il comune di *Montefalcone* (Campobasso) è autorizzato a stanziare nei propri bilanci preventivi, e fino all'anno 1889 la sovrimposta ai tributi diretti nella somma di L. 3848 18, eccedente di L. 621 99 la media triennale 1884-85-86, per far fronte al pagamento di un mutuo, contratto con la Cassa depositi e prestiti nel 1880, di L. 33,000 per le strade obbligatorie, e di altro mutuo di L. 20,000 da contrarsi col medesimo Istituto di credito per la sistemazione delle strade interne del paese.

Allo stesso comune è concessa facoltà poi di sovrimporre, limitatamente all'esercizio 1889, la somma di L. 391 67, pure in eccedenza alla media, per provvedere alla costituzione del fondo speciale strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 5.

È concessa facoltà al comune di *Summonte* (Avellino) di sovrimporre ai tributi diretti per anni trenta, a datare dal 1890, la somma di L. 4970 46, superiore in L. 2470 40 alla media triennale 1884-85-86, per far fronte all'ammortamento di un mutuo di L. 78,000 da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, destinato al pagamento di passività onerose assunte in precedenza con la ditta Compagnoni di Milano.

(Approvato).

Art. 6.

Il comune di *Carpineto Sinello* (Chieti) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti e fino all'anno 1911 per la somma di L. 3101 76, eccedente la media triennale 1884-85-86 per L. 165 56, al fine di soddisfare le delegazioni vin-

colate a favore della Cassa depositi e prestiti per il pagamento di due mutui contratti nel 1886, uno di L. 8700, che servi a tacitare vari debiti onerosi, l'altro di L. 37,500 per opere pubbliche.

(Approvato).

Art. 7.

Al comune di *Avigliano* (Potenza) è concessa facoltà di sovrimporre ai tributi diretti annualmente e fino all'anno 1914, cominciando dal 1890, la somma di L. 11,954 76, con una eccedenza sulla media triennale 1884-85-86 di L. 4055 11, per far fronte all'ammortamento di un mutuo di L. 172,000 da contrarre con la Cassa depositi e prestiti, destinato alla costruzione di una condotta d'acqua potabile.

(Approvato).

Art. 8.

È concessa facoltà al comune di *Mazzara del Vallo* (Trapani) di sovrimporre, per 20 anni a datare dal 1890, a' tributi diretti la somma di L. 5041 20, eccedente la media del triennio 1884-1885-86 per provvedere al pagamento del mutuo di L. 75,000 da contrarsi con la Cassa di soccorso per opere pubbliche di Sicilia e destinato alla costruzione del cimitero ed a quella della condotta d'acqua potabile.

(Approvato).

Art. 9.

Al comune di *Gavoi* (Sassari) è concessa l'autorizzazione a stanziare nei propri bilanci e fino all'anno 1909 la somma di L. 2915 16, sovrimponendola ai tributi diretti, e ciò per provvedere all'ammortamento del mutuo di L. 40,000 contratto nel 1885 per la costruzione della casa comunale, della regia pretura e del carcere mandamentale.

(Approvato).

Art. 10.

Il comunē di *Pratola Peligna* (Aquila) è autorizzato a sovrimporre ai tributi diretti per 25 anni, a datare dal 1890, la somma di

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

L. 19,859 35, eccedente per L. 11,575 01 la media del triennio 1884-85-86, al fine di soddisfare le delegazioni a favore della Cassa depositi e prestiti pel mutuo di L. 300,000 da contrarre per la costruzione di una condotta d'acqua potabile e per la sistemazione delle fognature nell'interno dell'abitato.

(Approvato).

Art. 11.

È concessa facoltà al comune di *Scontrone* (Aquila) di sovrimporre ai tributi diretti fino all'anno 1911 la somma di L. 1725 88 eccedente, la media del triennio 1884-85-86 per L. 252 83, per poter provvedere al pagamento di delegazioni vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti per due mutui, uno di L. 15,000 contratto nel 1881 per costruzione di strade obbligatorie; l'altro di L. 10,000 contratto nel 1885 per pagamento di tassa arretrata di manomorta e lavori alla fontana pubblica.

(Approvato).

Art. 12.

Il comune di *Capistrello* (Aquila) è autorizzato a sovrimporre, a datare dall'anno 1890 fino all'anno 1910, per una somma di L. 3727 16, per gli anni 1911 e 1912 per una somma di L. 3089 91 in eccedenza al limite medio triennale 1884-85-86 rispettivamente di L. 1275 95 e di L. 538 70, e ciò per provvedere all'estinzione di quattro mutui con la Cassa depositi e prestiti, uno di L. 10,000 contratto nel 1881, uno di L. 19,000 contratto nel 1883, entrambi per le strade obbligatorie ed estinguibili in 30 annualità; altro di L. 12,000 per la costruzione di cimiteri; un ultimo di L. 20,000 per strade obbligatorie, ambedue da contrarsi nel 1890 ed estinguibili in 30 anni.

(Approvato).

Art. 13.

Al comune di *Caccavone* (Campobasso) è concessa l'autorizzazione, a datare dal 1890 e per il periodo di trent'anni, per sovrimporre ai tributi diretti la somma di L. 695 37, superiore

alla media del triennio 1884-85-86 di L. 64 27, per provvedere all'ammortamento di un mutuo da contrarsi con la Cassa depositi e prestiti dell'ammontare di L. 13,800, destinato alla costruzione del cimitero comunale.

(Approvato).

Art. 14.

Il comune di *Boiano* (Campobasso) è autorizzato a sovrimporre, cominciando con l'esercizio 1890 e fino all'anno 1895 inclusivo, la somma di L. 4393 33 eccedente la media del triennio 1884-85-86 per L. 1016 78, occorrente per l'ammortamento di tre mutui: uno di L. 21,000 contratto nel 1886 pel pagamento di debiti onerosi, estinguibile nel 1895; uno di L. 20,000; l'altro di L. 10,000, ambedue questi ultimi da contrarsi nel 1890 per provvedere al pagamento di opere riguardanti l'igiene pubblica ed estinguibili uno nel periodo di anni 30, l'altro di anni 25.

Lo stesso comune poi è autorizzato, limitatamente all'esercizio 1889, a sovrimporre la maggior somma di L. 1405 15, eccedendo la media per L. 2421 93, per far fronte con L. 600 ai bisogni ordinari del bilancio, con L. 805 15 alla costituzione del fondo speciale strade obbligatorie.

(Approvato).

Art. 15.

Al comune di *Petescia* (Perugia) è accordata facoltà di sovrimporre, dal 1890 a tutto il 1909, la somma di L. 1195 48, eccedente la media triennale 1884-85-86 per L. 278 57, allo scopo di provvedere all'ammortamento di due mutui, uno contratto nel 1879 per L. 4000, estinguibile in 30 anni, per le strade obbligatorie; l'altro di L. 19,000, estinguibile in 30 annualità, da contrarsi per far fronte alle spese per la condotta dell'acqua potabile.

(Approvato).

Art. 16.

Al comune di *Prata* (Avellino) è accordata facoltà di sovrimporre, a datare dall'anno 1890 e fino all'anno 1911, la somma di L. 4648 64, eccedente la media del triennio 1884-85-86 per

L. 964 44, per poter provvedere al pagamento di delegazioni vincolate a favore della Cassa depositi e prestiti per due mutui, uno di L. 55,000 contratto nel 1887 per la condotta dell'acqua potabile, estinguibile in 25 annualità, l'altro da contrarsi per opere pubbliche in L. 20,000.

(Approvato).

Art. 17.

Il comune di *Monteleone di Puglia* (Avellino) è autorizzato, a datare dall'anno 1890 e fino a tutto il 1909, a stanziare nel proprio bilancio la sovrimposta per L. 12,153 21, con una eccedenza sul limite medio del triennio 1884-85-86 di L. 4516 15, per far fronte all'ammortamento di due mutui con la Cassa depositi e prestiti, uno di L. 100,000, contratto nel 1885, estinguibile in 25 annualità, per rimborso di capitale prestato al comune dalla ditta Finzi di Milano; l'altro di L. 70,000 da contrarsi ed estinguibile in 25 annualità per estinguere varie passività onerose.

Allo stesso comune e limitatamente all'anno 1889 è concessa facoltà di eccedere la media triennale predetta colla maggiore somma di L. 3360, onde conseguire il pareggio del bilancio e provvedere alle spese ordinarie della azienda.

(Approvato).

Art. 18.

Le autorizzazioni predette, che vengono date agli effetti degli articoli 50 e 52 della legge 1° marzo 1886 sul riordinamento della imposta fondiaria, non si estendono a quei centesimi addizionali che i menzionati comuni dovessero sovrimporre in eccedenza alla media triennale 1884-85-86 ed al limite legale per sopperire ad oneri normali di bilancio, pei quali all'occorrenza dovranno richiedere uno speciale provvedimento legislativo.

(Approvato).

PRESIDENTE. Anche questo progetto di legge si voterà poi allo scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca ora la discussione del disegno di legge intitolato: « Autorizzazione ad alcuni comuni e frazioni di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86 o il limite legale ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore, *segretario*, GUERRIERI-GONZAGA legge:

(V. stampato N. 91).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Si procede alla discussione degli articoli.

Rileggo l'art. 1.

Art. 1.

Le domande di Amministrazioni comunali per ottenere con legge speciale la facoltà di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti il limite medio del triennio 1884-86 o il limite legale dovranno esser deliberate nella sessione autunnale e trasmesse alle rispettive Prefetture nel termine di otto giorni dalla deliberazione presa.

Le domande per le quali la presente disposizione non sia osservata, saranno respinte.

(Approvato).

Art. 2.

I comuni e le frazioni di comune con bilancio separato indicati nelle tabelle *a* e *b* annesse alla presente legge, sono autorizzati ad eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per l'anno 1889 il limite medio rispettivamente raggiunto nel triennio 1884-85-86, applicandola nell'ammontare per ciascun comune o frazione di comune fissato nelle tabelle medesime.

PRESIDENTE. Si dà lettura delle tabelle.

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

TABELLA A.

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1889	
			somme effettive	aliquota
1	Alessandria	Borgo San Martino	8,505 03	0.82077
2	Id.	Visone	10,971 16	2.246536
3	Ancona	Sassoferrato	20,141 70	0.6990
4	Caltanissetta. . . .	Butera	35,647 79	0.630744331
5	Cagliari	Suelli	9,005 61	1.31
6	Catania	San Giovanni la Punta	5,436 42	0.789641
7	Id.	Mirabella Imbaccari	8,319 18	0.87487
8	Como	Ballabio Superiore	1,158 60	0.9725
9	Id.	Bogno	4,579 44	2.2503
10	Id.	Besozzo	11,405 48	1.97161
11	Id.	Cadrezzate	3,009 08	1,1742
12	Id.	Castiglione Intelvi	2,644 73	1.6740
13	Id.	Caravate	6,109 32	1.8439
14	Id.	Civate	4,372 30	0.8395
15	Id.	Garlate.	4,293 25	1.6882
16	Id.	Castiglione Olona	8,957 62	2.0513
17	Id.	Sirtori	5,278 17	1.6070
18	Id.	Oriano Brianza	2,108 »	1.8957
19	Cosenza	Cleto	8,027 99	0.890903
20	Foggia	Rodi.	38,000 »	1.53359
21	Messina	Spadafora San Martino	7,755 32	0.736470
22	Id.	Roccella Valdemone	11,288 52	1.2120
23	Milano	Arluno	13,459 21	1.0272
24	Id.	Cesate	7,989 05	1.5979
25	Id.	Corsico.	14,196 52	0.9132

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1889	
			somme effettive	aliquota
26	Milano	Arese	9,664 23	1.0712
27	Id.	Graffignana	15,028 79	0.84461
28	Novara	Valle Inferiore Mosso	7,791 55	2.8491
29	Id.	Tollegno	7,554 98	2.6948
30	Id.	Cologna	1,850 81	3.8133
31	Id.	Caprezzo	2,161 57	3.2999
32	Id.	Unchio	1,849 47	4.8765
33	Id.	Viggiona	700 33	0.8747
34	Palermo	Sciara	7,132 30	0.6774
35	Padova	Pernumia	21,511 98	1.61
36	Id.	Pozzonovo	23,842 45	1.42
37	Id.	Legnaro	29,916 51	1.81
38	Id.	Galzignano	18,995 57	1.98
39	Id.	Barbona	13,598 65	1.88
40	Pavia	Romagnese	11,885 33	4.04671
41	Id.	Rivanazzano	16,547 35	0.6607
42	Piacenza	Pianello Val Tidone	48,500 91	2.37636
43	Id.	Ziano	45,997 29	1.6555727
44	Id.	Castelvetro Piacentino	31,490 »	0.68200
45	Id.	Gossolengo	21,096 53	0.58404
46	Id.	Gragnano	21,907 86	0.57693
47	Id.	Borgonovo	58,240 36	0.760545
48	Id.	Morfasso	15,376 83	1.7923635
49	Potenza	Sarconi	4,771 33	0.50941
50	Id.	Roccanova	12,424 59	1.400
51	Reggio Calabria	Salice Calabro	6,083 59	2.82
52	Id.	Portigliola	6,456 71	2.46

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889. — DISCUSSIONI. — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1889	
			somme effettive	aliquota
53	Reggio Calabria . . .	Fiumara	8,071 30	2.10
54	Id.	Stignano	9,231 »	1.66
55	Id.	Cinquefrondi	11.669 13	0.59
56	Id.	Feroletto della Chiesa	4,437 45	0.72
57	Id.	Benestare	12,769 30	1.77
58	Reggio Emilia	Ramiseto	5,536 64	0.097009
59	Roma	Gerano	7,870 20	1.93998243
60	Id.	Patrica	12,725 97	1.42630408
61	Id.	Lubriano	5,538 49	1.2168027
62	Id.	Montelamico	6,292 49	1.03871778
63	Id.	Trevigliano	3,418 55	0.95169689
64	Id.	Monte Romano	15,462 65	0.78989083
65	Rovigo	Melara	27,998 51	1.8419
66	Salerno	Gioj	4,943 15	1.01357
67	Sassari	Banari	3,364 44	1.039478
68	Sondrio	Gordana	6,486 04	4,4122
69	Teramo	Picciano	4,350 41	1.066
70	Id.	Notaresco	21,438 18	1.3416
71	Id.	Cellino Attanasio	9,575 34	0 877
72	Id.	Nereto	5,090 25	0.705
73	Torino	Rueglio	5,604 55	2.358
74	Udine	Diliguidis (frazione)	343 65	0.70
75	Id.	Viago (frazione)	432 79	1.82
76	Verona	Cazzano di Tramigna	16,917 75	2.5117
77	Id.	Roncà	19,321 22	1.70964
78	Id.	Cerro Veronese	6,758 98	2.6454

LEGISLATURA XVI — 3ª SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

TABELLA II.

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1889	
			somme effettive	aliquota
1	Alessandria	Moncestino	8,264 24	1.7336499
2	Id.	Sala Monferrato.	17,377 11	2.5557
3	Id.	Sant'Agata Fossili	6,231 57	2.0660616
4	Id.	Frugarolo.	22,849 88	0.9922008
5	Aquila	Civitellaroveto	4,521 75	0.6754
6	Arezzo	Poppi	44,609 71	1.395505
7	Benevento.	Bonalbergo	7,040 37	0.500037
8	Bergamo	Sant'Antonio d'Adda	6,867 84	3.146
9	Id.	Foresto Sparso	5,993 88	1.190
10	Id.	Colzate.	2,426 10	1.389
11	Id.	Bianzano	4,622 12	2.715
12	Id.	Calvenzano	7,431 72	0.796
13	Catania	Sant'Agata li Battiati	2,176 56	0.81479
14	Id.	Centuripe	28,886 80	0.6122
15	Id.	Cerami.	12,264 72	0.70196
16	Foggia	San Marco in Lamis	46,551 24	0.621772
17	Genova.	Ceriale	4,987 46	1.32089
18	Id.	Magliolo	4,387 52	2.235291
19	Id.	Orco Feligno.	8,407 24	4.40520
20	Id.	Tovo San Giacomo.	8,238 50	5.40846
21	Milano	Masate	6,527 73	1.1757704
22	Id.	Marnate	4,402 11	0.9401
23	Id.	Terrazzano	4,036 09	1.2169
24	Id.	Casalpusterlengo	31,089 44	0.9252
25	Id.	Caronno	13,237 86	1.1008

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1889	
			somme effettive	aliquota
26	Milano	Vergiate (frazione).	6,060 62	1.5173
27	Id.	Cuirone (frazione)	3,641 94	1.7872
28	Id.	Sesona (frazione)	2,840 24	2.5479
29	Id.	Orago	6,175 92	1.4763
30	Novara	Sizzano	7,966 29	0.8357
31	Id.	Grange di Lucedio (frazione di Trino).	25,803 56	0.5633
32	Palermo	Polizzi Generosa	17,748 71	0.5569
33	Id.	Alia	12,777 10	0.5666
34	Id.	Alimena	16,427 07	0.997
35	Piacenza	Cadeo	24,637 45	0.57369
36	Id.	Besenzone	18,403 58	0.664273
37	Id.	Rivengaro	36,185 79	0.910911
38	Reggio Calabria	Sant' Eufemia di Aspromonte	13,187 24	1.07
39	Id.	Careri	11,375 18	2.18
40	Id.	Bianconovo	8,599 07	1.21
41	Id.	Melicuccà	11,246 40	0.49
42	Roma	Carbognano	9,669 27	1.19865511
43	Id.	Serrone	3,427 98	0.92844
44	Id.	Roccalvecce	6,338 42	1.02228623
45	Id.	Roccasecca dei Volsci	12,291 27	2.75006936
46	Id.	Civitella d'Agliano	8,900 38	5.8204686
47	Rovigo	Canaro	41,512 02	1.796082
48	Id.	Occhiobello	51,096 43	1.5715
49	Id.	Boara Polesine	21,840 52	1.1764
50	Salerno	Romagnano al Monte	2,775 25	1.44077
51	Id.	Celle Bulgheria	2,419 15	0.40979

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

Numero d'ordine	PROVINCIA	COMUNI	SOVRIMPOSTA da autorizzarsi per l'anno 1889	
			somme effettive	aliquota
52	Sassari	Bonorva	26,902 48	1.178529
53	Teramo	Silvi	8,854 54	0.934
54	Torino	Valsavaranche	3,659 44	6.809
55	Id.	Cinzano	5,386 02	2.235
56	Id.	Issogne	1,813 35	1.159
57	Treviso	Casale sul Sile	22,095 02	1.3914
58	Id.	Paese	39,656 »	1.8701

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, pongo ai voti l'art. 2.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Anche questo progetto sarà poi votato a scrutinio segreto.

L'ordine del giorno reca: Discussione del progetto di legge: « Approvazione del piano regolatore di ampliamento pel circondario esterno della città di Milano ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, segretario, CELESIA dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato N. 89).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, la discussione generale è chiusa.

Passeremo a quella degli articoli; li rileggo.

Art. 1.

È approvato, per causa di pubblica utilità, il piano regolatore d'ampliamento pel circondario esterno della città di Milano, secondo il progetto in data 20 giugno 1888, a firma dell'ingegnere Cesare Beruto.

Un esemplare di questo progetto, vidimato

dal ministro dei lavori pubblici; sarà depositato nell'archivio di Stato.

(Approvato).

Art. 2.

Per l'attuazione del detto ano è concessa al comune di Milano la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese, a termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

(Approvato).

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà di approvare, con regio decreto e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'art. 87 della citata legge 25 giugno 1865, le parziali modificazioni al piano che nello sviluppo della sua attuazione fossero dal comune riconosciute opportune.

(Approvato).

Art. 4.

È assegnato il termine di anni trenta per la

esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge.

(Approvato).

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ora si procederà alla votazione a scrutinio segreto dei progetti tutti approvati per alzata e seduta in questa tornata.

Avverto che i progetti riguardanti l'uno: « Autorizzazione ai comuni di Pentone, Gergei ed altri per eccedere colla sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi la media del triennio 1884-85-86 », e l'altro per « Autorizzazione ad alcuni comuni e frazioni di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86 », non avendo dato luogo a discussione, saranno, a termini del regolamento, votati complessivamente in una sola coppie di urne.

Credo pure opportuno prevenire il Senato che, colla votazione a scrutinio segreto che si sta per incominciare, è esaurito completamente l'ordine del giorno e che, in conseguenza, per la ventura seduta, i signori senatori saranno convocati a domicilio.

Senatore ALVISI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ALVISI. Mi dispiace che domani non si tenga seduta per poter votare una legge la quale interessa molte provincie italiane.

Questa legge è quella dei porti.

Per gentile comunicazione fattami dal mio amico il senatore Majorana-Calatabiano ho sentito che questa sera si riunisce la Commissione, per cui questa sera stessa potrebbe essere distribuita anche la relazione.

Per conseguenza pregherei il presidente, che a rigore di regolamento forse non potrebbe accordarlo a me, di consultare il Senato se acconsente che domani vi sia seduta per discutere e votare questa legge tanto importante.

PRESIDENTE. Io debbo prima di tutto fare una piccola avvertenza riguardo a ciò che ha detto l'onorevole senatore Alvisi. Quest'è, che l'art. 21 del regolamento prescrive il corso normale che debbono avere i disegni di legge e non vuole che si iscriva all'ordine del giorno nessun progetto se non dopo 48 ore da che ne sia stata distribuita la relazione.

Il regolamento fa un'eccezione per i progetti di legge che sieno stati dichiarati d'urgenza; in questo caso, intervenendo una deliberazione espressa del Senato, i termini di 48 ore possono essere abbreviati e della relazione può anche essere data lettura seduta stante, qualora il Senato così voglia.

Il presidente, non essendosi ancora presentata alcuna relazione, non poteva fare diversamente da ciò che ha fatto; dichiarare cioè l'ordine del giorno esaurito e rinviare le sedute a quando i signori senatori fossero convocati a domicilio.

Fatta questa breve avvertenza, do facoltà di parlare al senatore Majorana-Calatabiano.

Senatore MAJORANA-CALATABIANO, *relatore*. Io prendo la parola per confermare quanto ha detto l'onorevole Alvisi. La relazione è stampata, ma non è stata letta all'Ufficio centrale che è convocato fin da stamattina per le sette di questa sera. Nella ipotesi molto probabile, che la relazione sia approvata ed anche nell'altra meno probabile, che alla relazione qualche emendamento si apporti, questa sera essa potrà essere distribuita.

PRESIDENTE. Sta bene.

Il senatore Alvisi prega il Senato, date queste condizioni di fatto espresse dal relatore dell'Ufficio centrale, che voglia iscrivere all'ordine del giorno di domani la legge sui porti.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. Pregherei il Senato a fare questo sacrificio.

La legge sui porti è di una grande importanza; moltissime delle nostre grandi città vi sono interessate.

Aggiungerò che, quanto alla città di Palermo, dipendono da questa legge alcune convenzioni col Ministero delle finanze per costruzione della nuova dogana in quella città.

Basta accennare questo argomento, perchè tutti gli uomini di finanza capiscano il valore della mia domanda. La dogana di Palermo è dentro la città ed è quindi mal collocata, e le conseguenze finanziarie che ne derivano sono pessime.

Molti contrabbandi avvengono perchè le merci dovendo, dal porto dove sono state scaricate,

entrare in città, qualche volta, invece d'andare alla dogana, vanno nei magazzini dei negozianti, che vi sono interessati: quindi urge di provvedere, e per l'interesse della città e per l'interesse della finanza dello Stato.

Io pregherei quindi il Senato di fare il sacrificio di prorogare ancora d'un giorno i suoi lavori. Se si potesse anche far meglio, cioè che l'Ufficio centrale si riunisse subito, e subito, durante lo scrutinio delle leggi, che dovranno esser votate, compisse il suo lavoro e ne riferisse, allora il Senato potrebbe, come ha fatto altre volte, far leggere la relazione e discutere e votare oggi stesso la legge sui porti.

Se poi non vuole procedere in questo modo, cioè fare un'eccezione alle norme parlamentari, allora lo prego di tener seduta domani, che sarebbe l'ultima di questo scorcio della sessione legislativa.

PRESIDENTE. Il signor presidente del Consiglio non fa proposta speciale?

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*, No.

PRESIDENTE. Allora io porrò ai voti la proposta del signor senatore Alvisi che il Senato ha già udita, e che è del tenore seguente:

« Piaccia al Senato di deliberare di tenere seduta domani, iscrivendo all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge intorno ai porti ».

Coloro i quali approvano la proposta del signor senatore Alvisi, appoggiata dal Governo, sono pregati di alzarsi.

(Approvato).

Dunque il Senato delibera di tenere seduta domani e di discutere la legge intorno a porti.

Quindi domani vi sarà seduta pubblica alle ore due per la discussione del disegno di legge relativo a nuove opere marittime e lacuali.

Votazioni a scrutinio segreto e risultato.

PRESIDENTE. Ora procederemo all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge approvati per alzata e seduta in questa tornata:

Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio

1889, n. 6052, serie 3ª, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore dell'industria delle vernici:

Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria;

Revisione generale dei redditi dei fabbricati;

Autorizzazione ai comuni di Pentone, Gergei ed altri per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi la media del triennio 1884-85-86;

Autorizzazione ad alcuni comuni e frazioni di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86;

Approvazione dal piano regolatore d'ampliamento pel circondario esterno della città di Milano.

Il senatore, *segretario*, CELESIA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego i signori senatori di procedere alla numerazione dei voti.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto dei seguenti disegni di legge:

1. Revisione delle tasse sugli spiriti e conversione in legge del regio decreto 5 maggio 1889, n. 6052, serie 3ª, che sopprime la concessione dello sgravio sulla tassa dello spirito a favore delle industrie delle vernici:

Votanti	78
Favorevoli	65
Contrari	13

(Il Senato approva).

2. Convalidazione del regio decreto 7 settembre 1887, n. 4920, riguardante l'applicazione della tassa sugli spiriti alle fabbriche di seconda categoria:

Votanti	78
Favorevoli	69
Contrari	9

(Il Senato approva).

LEGISLATURA XVI — 3^a SESSIONE 1889 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 LUGLIO 1889

3. Revisione generale dei redditi dei fabbricati:

Votanti	78
Favorevoli	61
Contrari	17

(Il Senato approva).

4 e 5. Autorizzazione ai comuni di Pentone, Gergei ed altri per eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti per più esercizi la media del triennio 1884-85-86 e ad alcuni comuni e frazioni di comune di eccedere con la sovrimposta ai tributi diretti la media del triennio 1884-85-86:

Votanti	78
Favorevoli	66
Contrari	12

(Il Senato approva).

6. Approvazione del piano regolatore di ampliamento pel circondario esterno della città di Milano:

Votanti	78
Favorevoli	72
Contrari	6

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per domani alle ore 2:

Discussione del progetto di legge:

Autorizzazione di spese straordinarie per la costruzione di nuove opere marittime e lacuali nel dodicennio 1890-91-1901-1902.

La seduta è sciolta (ore 5 e 40 pom.).